SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 36



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 febbraio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2007 è terminata il 28 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Latiano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Latiano (Brindisi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da tredici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Latiano (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Massimo Mariani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Latiano (Brindisi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici componenti del corpo consiliare, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 11 dicembre 2006.

Le citate dimissioni, che sono state presentate personalmente da nove consiglieri e da altri quattro componenti per il tramite di persone all'uopo delegate con atti autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brindisi ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 16885/06/1/25/20 dell'11 dicembre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Latiano (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Massimo Mariani.

Roma, 13 gennaio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A01148

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Villa di Briano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Villa di Briano (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da oltre la metà dei consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villa di Briano (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Luisa Fappiano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Villa di Briano (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 27 dicembre 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 22044/Area II (EE.LL.) del 28 dicembre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villa di Briano (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Luisa Fappiano.

Roma, 17 gennaio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A01149

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Caulonia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Caulonia (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Caulonia (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Priolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Caulonia (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 18 dicembre 2006.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 70764/Area II del 19 dicembre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caulonia (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Priolo.

Roma, 17 gennaio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A01150

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 2006.

Approvazione del Regolamento dell'ISTAT per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari non compresi nel Programma statistico nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visti gli articoli 20 e 21 del citato decreto legislativo, relativi ai principi applicabili al trattamento di dati sensibili e al trattamento di dati giudiziari;

Visto l'art. 10 della legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga dei termini nonché conseguenti disposizioni urgenti, e la successiva proroga concessa con decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400» ed, in particolare l'art. 22, comma 2, lettera *c)*, e 4, concernenti le deliberazioni del consiglio dell'ISTAT in materia di regolamenti di organizzazione;

Vista la deliberazione del consiglio dell'ISTAT del 7 dicembre 2005, n. CCIII, con la quale è stato approvato lo schema di regolamento relativo al trattamento dei dati sensibili e giudiziari non compresi nel Programma statistico nazionale, trasmessa con nota del Presidente dell'ISTAT del 22 dicembre 2005, n. SPP/1356.2005;

Acquisito, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)*, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 15 dicembre 2005;

Ritenuto di dover individuare le modalità più idonee per l'approvazione della suddetta deliberazione anche al fine di assicurare un omogeneo e conforme procedimento a tutti gli enti vigilati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato quanto espresso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 15 febbraio 2006, n. DAGL/2.6.2.1/1, trasmessa dall'Ufficio legislativo del Dipartimento della funzione pubblica con nota del 22 febbraio 2006, n. 596/06/UL/P-7.1220, secondo il quale, per gli enti cui la normativa vigente riconosce autonomia statutaria, la procedura di adozione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dovrebbe essere quella adottata per i regolamenti di organizzazione e di funzionamento;

Ritenuto, quindi, di procedere con la procedura indicata dal citato art. 22, commi 2 e 4, del decreto legislativo 6 dicembre 1989, n. 322, ai fini della quale, con nota del Presidente dell'Istat del 5 aprile 2006, n. SP/320.2006, è stato trasmesso il regolamento da allegare al presente decreto, su richiesta del Dipartimento della funzione pubblica del 15 marzo 2006, n. DFP/11940/06;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006 con il quale è stata conferita la delega di funzioni al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, Luigi Nicolais, ed, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera *f)*, relativo all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Decreta:

È approvata la deliberazione del consiglio dell'Istituto nazionale di statistica del 7 dicembre 2005, n. CCIII, concernente l'adozione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari non compresi nel Programma statistico nazionale, il cui testo, allegato al presente decreto, fa parte integrante del decreto stesso.

Il presente decreto, con l'annesso regolamento, sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2006

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 15

Allegato 1

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Istituto nazionale di statistica

PREMESSO CHE :

- gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito Codice) stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:

a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;

b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;

c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;

d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;

e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;

- sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
- l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

VISTE le restanti disposizioni del Codice;

VISTO l'articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il *Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica*;

VISTA la deliberazione del Consiglio dell'Istituto nazionale di statistica adottata nella seduta del 7 dicembre 2005 ;

CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

CONSIDERATO che l'articolo 6 bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 prevede che il Programma statistico nazionale indichi i dati sensibili e giudiziari, le rilevazioni per

le quali i dati sono trattati e le modalità del trattamento;

RITENUTO di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate dall'Istituto nazionale di statistica al di fuori del Programma statistico nazionale, in particolare le operazioni di interconnessione, di raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché di comunicazione a terzi;

RITENUTO, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie al di fuori dei trattamenti compresi nel Programma statistico nazionale che l'Istituto nazionale di statistica deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2005);

CONSIDERATA la necessità di dare al presente regolamento la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e nel sito internet dell'Istituto nazionale di statistica;

RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile;

il Consiglio approva il seguente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del Codice

ARTICOLO 1
Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili, al di fuori del Programma statistico nazionale, da parte dell'Istituto nazionale di statistica nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

ARTICOLO 2
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le tabelle che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 4, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel decreto legislativo n. 196/2003 (articoli 65, 67, 68, 69, 71 e 112).

I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

Le operazioni di interconnessione, raffronto e comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti

stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dall'Istituto nazionale di statistica sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del decreto legislativo n. 196/2003).

Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (articoli 11 e 22, comma 5, del decreto legislativo n. 196/2003).

ARTICOLO 3
Riferimenti normativi

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle "fonti normative" delle schede, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

INDICE DEI TRATTAMENTI

Allegato 2

Allegati allo schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Istituto nazionale di statistica

Scheda n. 1

Denominazione del trattamento

Attività di indirizzo e controllo, risposte ad atti di sindacato ispettivo e documentazione dell'attività istituzionale degli organi dell'Istituto nazionale di statistica

Fonte normativa

D.lgs. 6.09.1989, n. 322 *"Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400"*; Regolamento di organizzazione dell'ISTAT, approvato con dPCM del 1 agosto 2000

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Attività di controllo, di indirizzo, di sindacato ispettivo e documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici (artt. 65, comma 1, lett. b) e 4, e 67, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 196/2003)

Tipi di dati trattati

☐ **Convinzioni** |X| politiche |X| sindacali
☐ **Dati di carattere giudiziario** (art. 4, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 196/2003) |X|

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati

☐ Raccolta: |X| presso gli interessati |X| presso terzi

☐ Elaborazione: |X| in forma cartacea |X| con modalità informatizzate

☐ Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: |X| *comunicazioni (come di seguito individuate)*

Particolari forme di elaborazione

☐ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

|X| *Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in qualità di amministrazione incaricata della vigilanza dell'Istituto.*

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Nell'esercizio delle proprie funzioni, gli organi dell'Istituto nazionale di statistica possono trattare dati sensibili e giudiziari, con particolare riguardo all'attività di indirizzo e verifica, predisposizione di atti per le risposte al sindacato ispettivo parlamentare e alle richieste di informazioni da parte dell'amministrazione incaricata della vigilanza.

Allegato 3

Allegati allo schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Istituto nazionale di statistica

- Schede da n. 2 a 3

Scheda n. 2

Denominazione del trattamento

Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l'Istituto nazionale di statistica

Fonte normativa

Codice Civile (artt. 2094-2134); l. 20.05.1970, n. 300 *"Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"*; d.lgs. 30.03.2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*; CCNL del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione, quadriennio normativo 1998/2001, artt. 8, 9, 10, 12, 17, 18, 18 bis; Contratto collettivo integrativo; l. 12.03.1999, n. 68 *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*; d.P.R. 29.10.2001, n. 461 *"Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie"*; d.lgs. 6.09.1989 n. 322 *"Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400"*; Regolamento di organizzazione dell'ISTAT, approvato con dPCM del 1 agosto 2000; l. 08.03.2000, n. 53 *"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"*; d.P.R. 20.10.1998, n. 428 *"Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche"*; d.lgs. 19.09.1994, n. 626 *"Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro"*; l. 07.02.1990, n. 19 *"Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti"*; d.lgs. 26.03.2001, n. 151 *"Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"*; l. 05.02.1987, n. 49 *"Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo"*; l. 5.2.1992, n. 104 *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*; d.lgs. 30.07.1999, n. 286 *"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59"*; l. 11.05.2004, n. 126 *"Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento"*; l. 24.12.1986, n. 958 *"Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata"*; l. 06.03.2001, n. 64 *"Istituzione del servizio civile nazionale"*; d.P.R. 28.12.2000, n. 445 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*; d.P.R. 30.06.1965, n. 1124, *"Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali legge regionale"*; l. 3.03.1951, n. 178 *"Istituzione dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze"*; d.P.R. 13.05.1952, n. 458 *"Norme per l'attuazione della L. 3 marzo 1951, n. 178, concernente la istituzione dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» e la disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze"*; l. 14.04.1982, n. 164 *"Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso"*; legge 8.03.1989, n. 101 *"Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane"*; d.lgs. 15.08.1991, n. 277 *"Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della L. 30 luglio 1990, n. 212"*; l. 8.07.1998, n. 230 *"Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"*

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (art. 112, d.lgs. n. 196/2003) - Attività relative all'applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze (art. 69, d.lgs. n. 196/2003) .

Tipi di dati trattati

☐ **Convinzioni** |X| religiose |X| filosofiche |X| d'altro genere

☐ **Convinzioni** |X| politiche |X| sindacali

☐ **Stato di salute** |X| patologie attuali |X| patologie pregresse |X| terapie in corso |X| dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente

☐ **Vita sessuale** |X| *(soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso)*

☐ **Dati di carattere giudiziario** (art. 4, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 196/2003) |X|

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati

☐ Raccolta: |X| presso gli interessati |X| presso terzi

☐ Elaborazione: |X| in forma cartacea |X| con modalità informatizzate

☐ Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: |X| *interconnessioni e raffronti, comunicazioni (come di seguito individuati)*

Particolari forme di elaborazione

☐ Interconnessione e raffronti di dati:

|X| con altri trattamenti o banche dati dello stesso soggetto pubblico:

SIGED, Sistema informativo del personale, nel quale risultano gli eventi di assenza relativi a ciascun dipendente;

SIAC, Sistema informativo contabile, gestito dalla Direzione centrale della contabilità (per l'erogazione del trattamento stipendiale)

|X| con altri soggetti pubblici o privati:

amministrazioni certificanti ai sensi del d.P.R. n. 445/2000

☐ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

|X| *a) organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega;*

b) enti assistenziali, previdenziali e assicurativi nonché ASL e altre strutture sanitarie a fini assistenziali e previdenziali, anche per la rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro;

c) Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (d.lgs. n. 165/2001) e per il conferimento di onorificenze (l. n. 178/1951), limitatamente ai dati sensibili autocertificati dagli interessati e verificati dall'Istituto mediante richiesta agli enti certificanti;

d) uffici competenti per il collocamento mirato, relativamente all'attivazione del diritto al lavoro dei soggetti

disabili (l. n. 68/1999);

e)strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (art. 5, l. n. 300/1970 e CCNL);

f) enti di appartenenza e di destinazione dei lavoratori comandati/ in mobilità (per gestire la procedura di comando/mobilità relativamente ai lavoratori in entrata e in uscita);

g) enti preposti alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro, avviato a qualunque titolo (compreso quello a tempo determinato, part-time e di consulenza) nell'Istituto, a partire dai procedimenti concorsuali o da altre procedure di selezione. I dati sono oggetto di trattamento presso le competenti strutture dell'Istituto nazionale di statistica per quanto riguarda la gestione dell'orario di servizio, le certificazioni di malattie ed altri giustificativi delle assenze; vengono inoltre effettuati trattamenti a fini statistici, di controllo di gestione nonché elaborazione di indicatori sui fabbisogni di personale. I dati sulle convinzioni religiose possono rendersi necessari per la concessione di permessi per quelle festività la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose; quelli sulle opinioni filosofiche o d'altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza, all'espletamento del servizio civile o allo svolgimento di attività di volontariato; le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. Possono essere raccolti anche dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente ai fini della concessione di benefici nei soli casi previsti dalla legge. I dati pervengono su iniziativa dei dipendenti e/o previa richiesta da parte dell'Istituto nazionale di statistica. I dati possono anche essere comunicati da parte di terzi (Autorità giudiziaria, ASL, medico competente per gli accertamenti di cui al d.lgs. n. 626/1994, istituti scolastici, Istituti di previdenza e assicurativi). I dati vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali disciplinati dalla legge e dalla contrattazione collettiva (gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica, attività di aggiornamento e formazione). Vengono effettuati interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni è finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del

d.P.R. n. 445/2000.

Scheda n. 3

Denominazione del trattamento

Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l'Istituto nazionale di statistica - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile e all'invalidità derivante da cause di servizio, nonché da riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa - attività di erogazione di benefici economici a sostegno dei dipendenti

Fonte normativa:

L. 24.05.1970, n. 336 *"Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati"*; l. 12.03.1999, n. 68 *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*; l. 5.02.1992, n. 104 *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*; d.P.R. 29.10.2001, n. 461 *"Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie"*; d.lgs. 19.09.1994, n. 626 *"Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro"*; l. 8.08.1995, n. 335 *"Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"*; d.P.R. 30.06.1965, n. 1124 *"Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"*, l. 23.12.2000, n. 388 *"Legge finanziaria 2001"*; *CCNL del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione, quadriennio normativo 1998/2001; Contratto collettivo integrativo; Regolamento di organizzazione dell'ISTAT, approvato con dPCM del 1 agosto 2000; Regolamento per l'erogazione dei sussidi al personale in servizio del 6.09.1990*

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (art. 112, d.lgs. n. 196/2003); Concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, emolumenti (art. 68 d.lgs. n. 196/2003)

Tipi di dati trattati

☐ **Stato di salute** |X| patologie attuali |X| patologie pregresse |X| terapie in corso |X| dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente

Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)

Trattamento "ordinario" dei dati

☐ Raccolta: |X| presso gli interessati |X| presso terzi

☐ Elaborazione: |X| in forma cartacea |X| con modalità informatizzate

☐ Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: *interconnessioni e raffronti, comunicazioni (come di seguito individuati)*

Particolari forme di elaborazione

☐ Interconnessione e raffronti di dati:

|X| con altri trattamenti o banche dati dello stesso soggetto pubblico:

SIGED, Sistema informativo del personale;

SIAC, Sistema informativo contabile;

|X| con altri soggetti pubblici o privati:

amministrazioni certificanti ai sensi del d.P.R. n. 445/2000

☐ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

|X| *Organi preposti all'accertamento dell'invalidità civile e dell'invalidità derivante da causa di servizio, al riconoscimento dell' inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa nonché all'erogazione del relativo trattamento di pensione, alla concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo (ai sensi del dPR n. 461/2001 e della l. n. 335/1995)*

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

I dati relativi all'attività di riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile e all'invalidità derivante da causa di servizio, nonché al riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa vengono acquisiti a seguito della richiesta presentata dall'interessato oppure su iniziativa d'ufficio. L'istruttoria prevede il coinvolgimento della ASL competente per l'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio e del comitato di verifica per le cause di servizio in caso di richiesta di riconoscimento di invalidità dipendente da causa di servizio e/o equo indennizzo. In particolare, a seguito della richiesta dell'amministrazione, la ASL competente emette un parere tecnico. Il verbale dell'organo di consulenza medico-legale viene quindi trasmesso al comitato di verifica delle cause di servizio che esprime a sua volta un parere sulla dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio. Esperita l'istruttoria, il provvedimento dirigenziale relativo al riconoscimento dell'invalidità contratta per causa di servizio ha valore di accertamento definitivo per le richieste di equo indennizzo e di pensione privilegiata. In caso di richiesta di pensione privilegiata, i dati vengono trasmessi all'Inpdap per l'erogazione del trattamento pensionistico. Analoga trasmissione si ha nell'ipotesi di richiesta di riconoscimento alla contribuzione figurativa di cui all'art. 80, l. n. 388/2000. In caso di invalidità assoluta e permanente, l'interessato viene collocato in pensione e la relativa pratica, contenente dati sulla salute, viene trasmessa all'Inpdap. Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni è finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.

I dati connessi all'attività di erogazione di benefici economici a sostegno dei dipendenti vengono forniti dall'interessato, che presenta un'apposita istanza per la fruizione dei benefici corredata dalla necessaria documentazione. La documentazione presentata può evidenziare anche informazioni sulla salute relative ai familiari dell'interessato. L'Ufficio preposto provvede all'erogazione dei benefici dopo aver verificato il possesso del requisito richiesto; in particolare, anche in questa ipotesi, vengono effettuati interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni è finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000. Il trattamento dei dati si rende necessario sia per la concessione o l'assegnazione dei benefici, sia per la predisposizione di eventuali graduatorie.

Allegato 4

Allegati allo schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Istituto nazionale di statistica

Scheda n. 4

Denominazione del trattamento

Gestione del contenzioso - Attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa dell'amministrazione

Fonte normativa

Codice penale, Codice Civile, Codice di procedura civile, Codice di procedura penale; leggi sulla giustizia amministrazione; d.lgs. 30.03.2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*; d.lgs. 6.09.1989, n. 322 *"Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400"*; l. 7.08.1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*; l. 24.11.1981, n. 689 *"Modifiche al sistema penale"*; CCNL del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione, quadriennio normativo 1998/2001; Regolamento di organizzazione dell'ISTAT, approvato con dPCM del 1 agosto 2000

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Finalità volte a fare valere il diritto di difesa in sede amministrativa e/o giudiziaria (art. 71 d.lgs. n. 196/2003); Gestione di rapporti di lavoro (art. 112, d.lgs. n. 196/2003).

Tipi di dati trattati

☐ **Origine** |X| razziale |X| etnica

☐ **Convinzioni** |X| religiose |X| filosofiche |X| d'altro genere

☐ **Convinzioni** |X| politiche |X| sindacali

☐ **Stato di salute** |X| patologie attuali |X| patologie pregresse |X| terapie in corso |X| dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente

☐ **Vita sessuale** |X |
☐ **Dati di carattere giudiziario** (art. 4, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 196/2003) |X|

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati

☐ Raccolta: |X| presso gli interessati |X| presso terzi

☐ Elaborazione: |X| in forma cartacea |X| con modalità informatizzate

☐ Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: |X| *comunicazioni (come di seguito individuate)*

Particolari forme di elaborazione

☐ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

|X| *Avvocatura Generale dello Stato, nei casi in cui è previsto il patrocinio obbligatorio; Autorità giudiziaria, consulenti tecnici di parte, assicurazioni, Inail, Inpdap, sindacati, incaricati di indagini e consulenti della controparte (per le finalità di gestione del contenzioso)*

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

I dati riguardano ogni fattispecie che possa dare luogo ad un contenzioso: la gestione del personale, gli illeciti amministrativi e penali connessi a specifiche funzioni ispettive dell'Istituto. Vengono effettuate la raccolta, la consultazione e l'elaborazione dei dati dell'interessato ed, eventualmente, anche di informazioni sulla salute relativi ai familiari del dipendente, nell'ambito di pareri resi all'Amministrazione, così come nell'ambito di scritti difensivi prodotti in giudizio ovvero in sede conciliativa o di arbitrato e nelle sentenze. I dati, oltre ad essere raccolti presso gli interessati, vengono raccolti presso terzi (Autorità giudiziaria, avvocati e consulenti incaricati della tutela giuridica dell'ente). Gli stessi possono essere comunicati agli uffici competenti per la relativa trattazione amministrativa, all'Autorità giudiziaria (che può anche comunicarli all'Istituto), al professionista per un'eventuale attribuzione di incarico; all'Inail, all'Inpdap ed ai sindacati; nonché al consulente della controparte (per le finalità di gestione del contenzioso).

07A01321

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 2007.

Proroga dello stato di emergenza nei settori dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della regione Lazio e della gestione delle attività di delocalizzazione dei centri di autodemolizione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1º giugno 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Considerato che la situazione di emergenza ancora persiste nel settore dei rifiuti urbani, nonché in quello connesso dei rifiuti speciali e speciali pericolosi, e nella gestione delle attività di delocalizzazione dei centri di autodemolizione;

Considerato che la proroga dello stato d'emergenza si rende necessaria al fine di consentire il completamento degli interventi in corso, con particolare riferimento alle iniziative tecniche ed impiantistiche, nonché alle azioni amministrative finalizzate alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani nella regione Lazio, ponendo in evidenza la necessità di conseguire gli obiettivi fissati dalla normativa vigente relativamente al riciclo dei materiali ed al recupero di materia ed energia;

Considerato, altresì, che la proroga si rende necessaria anche al fine di attivare il necessario coinvolgimento delle amministrazioni ordinariamente competenti supportando le medesime nelle attività che, al termine dello stato di emergenza saranno tenute a svolgere;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Lazio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, lo stato di emergenza è prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale, fino al 31 dicembre 2007, lo stato d'emergenza nel territorio della Regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2007

Il Presidente: PRODI

07A01240

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 2007.

Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici, che hanno colpito il territorio della provincia di Rimini, nel periodo 23-27 novembre 2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 2006, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della provincia di Rimini nel periodo 23-27 novembre 2005;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Tenuto conto che le risorse finanziarie, necessarie per il compimento di tutti gli interventi previsti per il definitivo ritorno alla normalità, sono state assegnate solo con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3534 del 25 luglio 2006;

Ravvisata, pertanto, la necessità di mantenere l'assetto straordinario e derogatorio nel contesto critico in rassegna, al fine di consentire il rapido espletamento delle predette iniziative;

Vista la nota del presidente della regione Emilia-Romagna del 31 gennaio 2007 con la quale si rappre-

senta la necessità di prorogare lo stato di emergenza, in quanto le attività finalizzate al superamento del predetto contesto emergenziale sono tuttora in corso;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 gennaio 2008, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della provincia di Rimini nel periodo 23-27 novembre 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2007

Il Presidente: PRODI

07A01339

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Dule Vjollca, del titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Dule Vjollca, nata a Durazzo (Albania) il 3 luglio 1961, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso, conseguito in Albania, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di «Inxhinier per ndertime-industriale civile.ura», conseguito presso l'«Universitetit ndertimit Tiranes» in data 14 gennaio 1987 e che il titolo così conseguito conferisce in Albania il diritto ad esercitare la professione di ingegnere, come confermato dalla dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia in Albania;

Preso atto della documentazione relativa ad esperienza professionale in qualità di ingegnere edile;

Viste le conformi determinazioni delle conferenze dei servizi nelle sedute del 15 giugno 2006 e del 28 settembre 2006;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle conferenze sopra citate;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A settore civile ambientale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Bari rinnovato in data 31 maggio 2006 con scadenza il 29 maggio 2008;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49 comma del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Dule Vjollca, nata a Durazzo (Albania) il 3 luglio 1961, cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore civile-ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulla seguente materia: 1) urbanistica, e solo orale ordinamento e deontologia professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A)*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 31 gennaio 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento degli esami, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sez. A, settore civile-ambientale.

07A01226

DECRETO 31 gennaio 2007.

Riconoscimento, al sig. Krause Thomas, del titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Krause Thomas, nato a Uelzen (Germania) il 21 maggio 1965, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di «Ingenieur» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che l'istante ha conseguito il «Diplom-Ingenieur (Dipl.Ing.) im Maschinenbau, presso la «Technische Universitat Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig» in data 12 agosto 1993;

Preso atto che è iscritto presso l'«Ingenieurkammer Niedersachsen» dal 28 marzo 2006;

Considerato che l'istante ha provato di essere in possesso di esperienza professionale maturata in Germania;

Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 26 ottobre 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria in atti allegato;

Ritenuto che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - Sez. A, settore industriale, e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Krause Thomas, nato a Uelzen (Germania) il 21 maggio 1965, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sez. A, settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 31 gennaio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A01227

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 gennaio 2007.

Rinnovo della commissione provinciale per l'integrazione salariale agricola di Perugia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PERUGIA

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457 che detta norme per miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali, nonché per l'integrazione del salario a favore dei lavoratori agricoli;

Vista la circolare n. 39/92 del 19 marzo 1992 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, richiamata dalla nota ministeriale prot. n. 4/3ps/15889 del 28 aprile 1992 della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Div. III;

Vista la nota n. 20472/C39/92 del 2 marzo 1994 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Div. III;

Vista la ministeriale prot. n. 2366/5.1.6. del 14 ottobre 2002;

Tenuto conto del principio di pluralismo rappresentativo, ormai consolidato in giurisprudenza, per altro verso richiamato nella nota ministeriale prot. n. 1564 del 14 ottobre 2002;

Considerata la necessità di procedere al rinnovo della commissione provinciale di cui all'art. 14 della legge n. 457/1972;

Viste le segnalazioni dell'Ente regione, delle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Decreta:

È rinnovata la commissione provinciale per l'integrazione salariale agricola in favore dei lavoratori agricoli di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, composta come segue:

dott. Giancarlo De Vecchi - direttore della Direzione provinciale del lavoro di Perugia - o un suo delegato - presidente;

dott.ssa Antonella Antonelli - delegata dal presidente;

dott. Ferdinando Segreto - funzionario designato dall'Ente regione Umbria - membro effettivo;

dott. Giacomo Angelelli - funzionario designato dall'Ente regione Umbria - membro supplente;

dott. Giovanni Gelli - funzionario designato dall'INPS di Perugia - membro effettivo;

sig.ra Silvana Salciarini - funzionario designato dall'INPS di Perugia - membro supplente.

Rappresentante dei datori di lavoro (membri effettivi)	dott. Mario Liparoti (Confagr.) sig. Massimo Felici (C.I.A.) sig. Sergio Loreti (Coldir.
Rappresentanti dei lavoratori (membri effettivi)	sig. Massimo Venturini (CGIL) sig. Dario Bruschi (CISL) sig. Stefano Tedeschi (UIL)
Rappresentante dei datori di lavoro (membri supplenti)	dott.ssa Maria Fusco (Confagr.) sig.ra Daniela Massarucci (C.I.A.) sig. Onelio Cecchetti (Coldir.)
Rappresentanti dei lavoratori (membri supplenti)	sig.ra Sara Palazzoli (CGIL) sig. Angelo Manzotti (CISL) sig. Roberto Castellani (UIL)

La commissione composta come sopra ha la durata di quattro anni con decorrenza 7 febbraio 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Perugia, 18 gennaio 2007

Il direttore provinciale: DE VECCHI

07A00952

DECRETO 25 gennaio 2007.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VITERBO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 1/1999 del 13 gennaio 1999, con il quale è stata ricostituita, presso la sede della Direzione provinciale del lavoro di Viterbo, la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 1 del 16 luglio 2003, con il quale la sig.ra De Cesare Margherita è stata nominata membro supplente della predetta commissione, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione della sig.ra Selvaggini Paola;

Vista la nota prot. n. 245 dell'11 gennaio 2007, con la quale la UGL, Unione territoriale di Viterbo, ha designato il dott. Barberi Roberto quale membro supplente, in sostituzione della sig.ra De Cesare Margherita, dimissionaria;

Decreta:

Il dott. Barberi Roberto, nato a Subiaco (Roma) l'11 aprile 1950 e residente a Bagnaia (Viterbo) in Strada Costa Volpara 8/H, è nominato membro supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Viterbo, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione della sig.ra De Cesare Margherita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 25 gennaio 2007

Il direttore provinciale: MICHELI

07A00953

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 dicembre 2006.

Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, l'art. 4, comma 4, nonché gli articoli 47-*bis*, 47-*ter* e 47-*quater*, introdotti dall'art. 11 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 giugno 2003, n. 129, recante norme di organizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 4 novembre 2003, come modificato dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 17 agosto 2004, con il quale, ai sensi delle richiamate disposizioni legislative, sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Ministero della salute;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202 recante «Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria», convertito, con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, ed in particolare, l'art. 1, comma 3, il quale dispone che «è istituito presso il Ministero della salute, il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, nel quale confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, l'istituendo Centro nazionale, nonché il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, con il compito di provvedere alla riorganizzazione delle attività attribuite a detto Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di sanità veterinaria e di sicurezza degli alimenti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 maggio 2006, n. 117, che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 provvedendo, in conformità alle citate disposizioni di cui al decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, alla definizione dell'organizzazione e delle competenze del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, nonché all'individuazione degli uffici dirigenziali generali del predetto Dipartimento e delle relative funzioni;

Ritenuto, pertanto, di dover individuare le posizioni di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti e degli uffici dirigenziali di livello generale nei quali lo stesso si articola;

Visto l'art. 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale prevede che presso il Ministero della salute, al fine di verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, è realizzato un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS);

Ritenuto di istituire nell'ambito della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema un apposito ufficio di livello dirigenziale non generale, per assicurare le funzioni di supporto tecnico, in conformità all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 17 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 agosto 2006, n. 189, concernente l'istituzione del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS);

Visti i decreti ministeriali 1° luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 agosto 2004, n. 185, concernente l'organizzazione del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo

delle malattie (CCM), istituito presso il Ministero della salute dall'art. 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, ed il successivo decreto direttoriale 14 ottobre 2004, registrato dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 12 novembre 2004 al n. 1856 del registro «Visti Semplici», che, nel disciplinare l'attività della direzione operativa del CCM, ha stabilito che la stessa si avvale degli uffici della Direzione generale della prevenzione sanitaria;

Visto il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell'area I per il quadriennio normativo 2002- 2005, sottoscritto il 21 aprile 2006;

Considerata l'opportunità di apportare ulteriori modifiche migliorative al citato decreto ministeriale 12 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerata la necessità di assicurare la corrispondenza delle posizioni dirigenziali di livello non generale con i posti di qualifica dirigenziale non generale previsti nella vigente dotazione organica, riducendo gli incarichi di consulenza, studio e ricerca allo stato individuati in misura corrispondente all'incremento del numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Acquisite le proposte dei capi Dipartimento;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «Presso ognuno dei tre Dipartimenti» sono sostituite dalle seguenti: «Presso ognuno dei quattro Dipartimenti»;

b) dopo il comma 2-*ter*, sono inseriti i seguenti:

«2-*quater*. All'ufficio I del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti sono, altresì, attribuite le funzioni di coordinamento del contenzioso nazionale e di coordinamento dell'elaborazione normativa in materia di uniformità dell'assetto istituzionale degli Istituti zooprofilattici sperimentali.

2-*quinquies*. All'ufficio II del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti sono, altresì, attribuite le funzioni di coordinamento della ricerca e sperimentazione degli Istituti zooprofilattici sperimentali e di coordinamento della formazione, della comunicazione istituzionale e dei sistemi informativi nelle materie di competenza del Dipartimento.

2-*sexies*. All'ufficio III del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti sono, altresì, attribuite le funzioni di coordinamento della profilassi veterinaria internazionale e di coordinamento del contenzioso comunitario e internazionale.».

2. All'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «nel numero di cinque» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero di quattro».

3. All'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «nel numero di cinque» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero di tre».

4. All'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «nel numero di cinque» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero di quattro».

5. All'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «nel numero di sette» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero di cinque».

6. All'art. 9, comma 3, del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «nel numero di dodici» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero di dieci».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 12 del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente capo:

«*Capo IV*-bis

DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Art. 12-*bis (Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario)*. — 1. La Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario della sanità è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - Affari generali: segreteria del direttore generale; gestione del personale della direzione e vigilanza sulle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro; gestione finanziaria e contabile; programmazione e verifica delle attività della Direzione generale; coordinamento con il controllo di gestione dipartimentale; affari giuridici e coordinamento normativo;

Ufficio II - Sanità animale ed anagrafi: profilassi pianificate e zoonosi, anagrafi degli animali;

Ufficio III - Gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi: programmazione e organizzazione degli interventi sanitari per il controllo e l'eradicazione delle malattie animali; interventi di emergenza per le malattie infettive e diffusive del bestiame; ricerca in materia di sanità animale; coordinamento e gestione dell'unità centrale di crisi, verifiche ispettive;

Ufficio IV - Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario: immissione in commercio dei medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario, farmacovigilanza e farmacosorveglianza veterinaria, segreteria commissione consultiva per il farmaco veterinario;

Ufficio V - Fabbricazione medicinali veterinari e dispostivi medici ad uso veterinario: officine di produzione medicinali veterinari, delle materie prime e dei dispostivi medici ad uso veterinario; attività ispettive e di buona pratica di fabbricazione; sistema qualità delle procedure di ispezione e di autorizzazione dell'ufficio IV;

Ufficio VI - Benessere animale: tutela del benessere animale, riproduzione animale e fecondazione artificiale, igiene zootecnica, igiene urbana veterinaria e lotta al randagismo; protezione degli animali nella sperimentazione;

Ufficio VII - Alimentazione animale: alimentazione animale e segreteria commissione tecnica mangimi;

Ufficio VIII - PIF e UVAC: attività amministrative e tecniche degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e dei posti di ispezione frontalieri (PIF) di cui al comma 2; procedure di controllo negli scambi e nelle importazioni, sulla base delle indicazioni, per quanto riguarda gli alimenti e prodotti di origine animale e vegetale, della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione;

Ufficio IX - Audit: verifiche dei sistemi di prevenzione veterinaria ed alimentare e relativi accertamenti ed ispezioni, verifiche di conformità nell'applicazione della normativa e del rispetto delle procedure operative d'intesa, per quanto riguarda la sicurezza alimentare, con la competente Direzione generale.

2. La Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario coordina, per quanto di competenza, gli uffici veterinari di livello dirigenziale non generale per gli adempimenti comunitari (UVAC) e posti di ispezione frontalieri (PIF), la cui direzione è conferita a dirigenti veterinari di seconda fascia, di seguito individuati con le relative specificità:

1) Torino UVAC Piemonte - PIF;

2) Pollein UVAC Valle d'Aosta - PIF;

3) Milano UVAC Lombardia;

4) Vipiteno UVAC Trentino-Alto Adige;

5) Verona UVAC Veneto - PIF;

6) Gorizia UVAC Friuli-Venezia Giulia;

7) Parma UVAC Emilia-Romagna; con funzioni anche di raccordo con l'EFSA su indirizzo del segretariato nazionale per la valutazione del rischio nella catena alimentare;

8) Genova UVAC Liguria - PIF;

9) Livorno UVAC Toscana - PIF;

10) Ancona UVAC Marche e Umbria - PIF;

11) Pescara UVAC Abruzzo e Molise;

12) Fiumicino UVAC Lazio - PIF;

13) Napoli UVAC Campania e Basilicata - PIF;

14) Bari UVAC Puglia - PIF;

15) Reggio Calabria UVAC Calabria - PIF;

16) Palermo UVAC Sicilia - PIF;

17) Sassari UVAC Sardegna - PIF;

18) Malpensa, Linate, Chiasso- PIF;

19) Bologna - PIF;

20) La Spezia - PIF.

3. Sono determinate nel numero di due le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca conferibili, presso la Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario a dirigenti di seconda fascia, uno dei quali destinabile a funzioni di consulenza presso l'ufficio PIF di Malpensa.

Art. 12-*ter (Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione).* — 1. La Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - Affari generali: segreteria del direttore generale; gestione del personale della direzione e vigilanza sulle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro; gestione finanziaria e contabile; programmazione e verifica delle attività della Direzione generale; coordinamento con il controllo di gestione dipartimentale; affari giuridici e coordinamento normativo;

Ufficio II - Igiene generale degli alimenti: igiene generale degli alimenti; alimenti di origine vegetale e altri alimenti non di origine animale, indirizzi operativi agli USMAF per i prodotti non di origine animale;

Ufficio III - Igiene prodotti di origine animale: igiene della produzione e trasformazione degli alimenti di origine animale e dei relativi sottoprodotti, procedure di riconoscimento degli stabilimenti per l'esportazione dei prodotti;

Ufficio IV - Alimentazione particolare e erboristeria: prodotti destinati ad una alimentazione particolare, integratori alimentari compresi quelli a base di ingredienti erboristici, prodotti salutistici, alimenti arricchiti e funzionali e nuovi alimenti; stabilimenti di produzione; segreteria della commissione dietetica e nutrizione;

Ufficio V - Nutrizione: nutrizione; tutela nutrizionale dei prodotti tipici nazionali; educazione. alimentare; etichettatura nutrizionale e dichiarazioni delle proprietà degli alimenti;

Ufficio VI - Igiene delle tecnologie alimentari: additivi, aromi, contaminanti e organismi geneticamente modificati, materiali a contatto;

Ufficio VII - Prodotti fitosanitari: prodotti fitosanitari, segreteria della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari;

Ufficio VIII - Piani di controllo della catena alimentare e sistemi di allerta: predisposizione piani nazionali di controllo e sorveglianza della catena alimentare umana e zootecnica; acquisizione, raccolta, organizzazione e gestione dei relativi dati, predisposizione delle relazioni annuali, coordinamento e gestione dei sistemi di allerta della catena alimentare;

Ufficio IX - Esportazione prodotti alimentari: predisposizione accordi e intese tecniche per le esportazioni, predisposizione certificazioni all'esportazione.

2. Sono determinate nel numero di due le funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca conferibili a dirigenti di seconda fascia presso la direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione.

Art. 12-*quater (Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare).* — 1. Il Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare nutrizione è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - Affari generali: segreteria del direttore generale; gestione del personale della direzione e vigilanza sulle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro; gestione finanziaria e contabile; programmazione e verifica delle attività della direzione generale; coordinamento con il controllo di gestione dipartimentale; affari giuridici e coordinamento normativo.

Ufficio II - Rischio chimico-fisico e biologico: valutazione del rischio chimico-fisico e biologico.

Ufficio III - Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare: coordinamento dei rapporti con le associazioni dei consumatori in materia di sicurezza alimentare;

Ufficio IV - Segreteria del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare: coordinamento dei rapporti con l'EFSA; Segreteria del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare.».

Art. 3.

1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'ufficio IX è aggiunto il seguente:

«Ufficio X - SiVeAS: Supporto tecnico per il coordinamento delle attività e degli interventi del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) e monitoraggio della realizzazione del programma; segreteria del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005».

Art. 4.

1. All'art. 8, comma 1, del decreto del Ministero della salute 12 settembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'Ufficio I, dopo le parole «segreteria del direttore generale;» sono inserite le seguenti: «segreteria del Comitato centrale per gli uffici periferici;»;

b) l'Ufficio VII è sostituito dal seguente: «Ufficio VII - Gestione patrimonio: acquisizione e gestione degli immobili, compreso il magazzino centrale del materiale profilattico; manutenzione degli stessi immobili e dei relativi impianti e acquisto di materiali, beni strumentali e funzionali occorrenti; ufficio tecnico; gestione mezzi di trasporto; telefonia fissa e mobile e acquisto di materiali, beni strumentali e funzionali occorrenti; utenze del Ministero e dei Carabinieri per la salute;»;

c) l'Ufficio VIII è sostituito dal seguente: «Ufficio VIII - Beni mobili e servizi: acquisizione dei beni mobili e dei servizi del Ministero e dei Carabinieri per la salute, ad eccezione di quelli informatici; consegnatario; cassa; gestione dei servizi generali; servizi di pulizia; vigilanza; tariffa rifiuti del Ministero e dei Carabinieri per la salute».

Art. 5.

1. All'art. 9, comma 1, del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento all'Ufficio I, dopo le parole «gestione dipartimentale» sono inserite le seguenti: «procedure amministrative connesse al funzionamento del CCM;»;

2. All'art. 9, comma 2, del decreto del Ministero della salute 12 settembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, il punto 2) è sostituito dal seguente: «2) ufficio di Trieste; unità territoriali: Trieste, Venezia;».

Art. 6.

1. All'art. 12, comma 1, del decreto del Ministero della salute 12 settembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni:

1) con riferimento all'Ufficio VI, dopo le parole «dai dipendenti pubblici;» sono inserite le seguenti: «prestazioni di alta specializzazione all'estero.»;

2) con riferimento all'Ufficio VII, dopo le parole «aziende sanitarie» sono eliminate le seguenti: «prestazioni di alta specializzazione all'estero».

Art. 7.

1. Gli articoli 10 e 13 del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati.

2. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, anche con riferimento alla retribuzione di posizione dei dirigenti con incarico nell'ambito del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 dicembre 2006

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 22

07A01244

DECRETO 12 gennaio 2007.

Modifica del decreto 15 febbraio 2005, di conferma del carattere scientifico dell'Istituto neurologico mediterraneo Neuromed di Pozzilli.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
D'INTESA CON
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 2005, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Molise, con il quale è stato confermato, per un periodo di tre anni, il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato Istituto neurologico mediterraneo «Neuromed», con sede legale in Pozzilli (Isernia), via Atinense, 18, accreditato per un numero complessivo di 160 posti letto, per la disciplina di neuroscienze;

Considerato che, con ricorso presentato al TAR Lazio, l'Istituto neurologico mediterraneo «Neuromed» ha chiesto l'annullamento del suddetto decreto nella parte in cui è precisato che l'Istituto è accreditato per un numero complessivo di 160 posti letto;

Vista la sentenza del TAR Lazio n. 6142 del 12 aprile 2006, depositata in data 20 luglio 2006, che accoglie il citato ricorso e dispone che il provvedimento impugnato sia annullato nella parte in cui è precisato il numero dei posti letto accreditati;

Rilevato che la regione Molise non si è costituita in giudizio;

Preso atto del parere dell'Ufficio legislativo espresso con nota n. 100.1/CONS-0687/3294 del 9 ottobre 2006, secondo cui non sussistono ragioni, anche sotto il profilo dell'opportunità, per proporre appello al Consiglio di Stato;

Decreta:

Il dispositivo del decreto ministeriale in data 15 febbraio 2005, con il quale è stato confermato, ai sensi del decreto legislativo n. 288/2003, il carattere scientifico dell'Istituto neurologico mediterraneo Neuromed di Pozzilli (Isernia), è modificato nel senso che le parole «accreditato per un numero complessivo di centosessanta posti letto» sono eliminate.

Roma, 12 gennaio 2007

Il Ministro della salute: TURCO

Il presidente della regione Molise: IORIO

07A01292

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 dicembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «G.M. Soc. Coop. a r.l.», in Varese, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 20 maggio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «G.M. Soc. Coop. a r.l.», con sede in Varese, codice fiscale n. 02498480124, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Marco De Rossi, nato a Roma, il 19 febbraio 1973, domiciliato in Milano, corso Matteotti n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 27 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A01241

DECRETO 21 dicembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa Autosilo Lago a r.l.», in Como.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 31 gennaio 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa Autosilo Lago a r.l.», con sede in Como (codice fiscale 02332230131) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e il dott. Massimiliano Lioi, nato a Potenza il 14 febbraio 1966 domiciliato in Milano, via S. Antonio Maria Zaccaria, n. 1 ne è commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00958

DECRETO 21 dicembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa On Site», in Milano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2006, n. 312/2006 con il quale la «Società cooperativa On Site», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giacomo Falcone ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 18 agosto 2006 con la quale il nominato commissario ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Massimo Locarno, nato a Lignano (Milano) il 15 luglio 1961, domiciliato in Milano, via Liberazione, n. 22, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Giacomo Falcone, rinunciatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00957

DECRETO 21 dicembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Penelope soc. coop. sociale a r.l.», in Fano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2006 n. 374/2006 con il quale la società «Penelope soc. coop. sociale a r.l., con sede in Fano (Pesaro) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Liliana Di Iorio ne era stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 16 novembre 2006 con la quale il nominato commissario ha comunicato la rinuncia all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Di Paola, nato a L'Aquila il 29 giugno 1957, con studio in Mogliano (Macerata) via Raffaello Sanzio n. 4, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione della dott.ssa Liliana Di Iorio, rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00956

DECRETO 21 dicembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Itaca soc. coop. sociale a r.l.», in Fano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2006, n. 377/2006 con il quale la società «Itaca soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Fano (Pesaro) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Liliana Di Iorio ne era stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 16 novembre 2006 con la quale il nominato commissario ha comunicato la rinuncia all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Di Paola, nato a L'Aquila il 29 giugno 1957, con studio in Mogliano (Macerata) via Raffaello Sanzio n. 4, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione della dott.ssa Liliana Di Iorio, rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00955

DECRETO 17 gennaio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «TRL Piccola società cooperativa a r.l. - Soc. coop. a r.l.», in Potenza.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 8 settembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «TRL Piccola società cooperativa a r.l. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza (codice fiscale 01204100760) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e il dott. Silvio De Pascale, nato a Troia (Foggia) il 14 ottobre 1950 e residente a Foggia, viale Michelangelo n. 177, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A00959

DECRETO 23 gennaio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Dany Services - Società cooperativa», in Formia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 2 ottobre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Dany Services - Società cooperativa», in liquidazione, con sede in Formia (Latina), (codice fiscale n. 01974510594) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Gianpaolo Antonio Lacopo, nata a Roma il 21 dicembre 1969, domiciliato in Latina, via Svetonio, 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A01289

DECRETO 23 gennaio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tevere - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Fiano Romano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la sentenza n. 20/06 del 21 settembre 2006 del Tribunale di Rieti, con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tevere - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Fiano Romano (Roma), (codice fiscale n. 04735811004) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Olimpia Cagnola, nata a Roma il 24 giugno 1972, ivi domiciliata in via A. Gramsci n. 14, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A01288

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 gennaio 2007.

Proroga del programma annuale di controllo delle sementi di mais e soia - Campagna di semina 2006/2007.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il proprio decreto del 27 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 3 dicembre 2003, con il quale sono state previste le modalità di controllo delle sementi di mais e soia per la presenza di organismi geneticamente modificati;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, dello stesso decreto ove è stabilito che il programma annuale di controllo è attuato entro il 15 febbraio di ogni anno per quanto riguarda il mais ed il 15 marzo per quanto riguarda la soia, dall'Ispettorato centrale repressione frodi, dall'Ense, dall'Agenzia delle dogane e dai Servizi fitosanitari regionali;

Visto lo stato di attuazione del programma di controllo con riferimento al numero dei campioni prelevati ed analizzati ed alla loro rappresentatività del totale delle sementi di mais e di soia movimentate e destinate alle semine 2007;

Ritenuto opportuno di garantire al campionamento effettuato in attuazione del piano di controllo previsto dal citato decreto ministeriale, una maggiore rappresentatività rispetto alla totalità delle sementi di mais e soia destinate alle semine 2007;

Considerato quindi, che una maggiore rappresentatività del controllo effettuato sull'eventuale presenza di organismi geneticamente modificati può essere assicurato solo attraverso il prolungamento del periodo di attuazione del piano di controllo e in particolare prorogando i termini del 15 febbraio 2007 e dello 15 marzo 2007 previsti dall'art. 2, comma 1, dello stesso decreto;

Ritenuto che per non compromettere le operazioni di distribuzione del seme sul mercato da parte delle ditte sementiere nonché le operazioni di semina da parte degli agricoltori e per garantire nel contempo il completamento del programma, è sufficiente prevedere una proroga dei termini di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 27 novembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

Per la campagna di semina 2007, i termini previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 27 novembre 2003 per l'attuazione del programma annuale di controllo delle sementi di mais e soia sono fissati rispettivamente al 15 marzo 2007 per la specie mais e al 15 aprile 2007 per la specie soia.

Roma, 26 gennaio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A01078

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 15 dicembre 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo delle vittime del terrorismo, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante: «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante: «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante: «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 25 aprile 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2006;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante: «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante: «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante: «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2006, un francobollo commemorativo delle vittime del terrorismo, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: quadricromia

più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura un viso caratterizzato da uno sguardo intenso e, in primo piano sovrapposte, sagome di persone che rappresentano idealmente le «VITTIME DEL TERRORISMO»; completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2006

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

07A01242

DECRETO 15 dicembre 2006.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di una cartolina postale per l'interno, celebrativa della Manifestazione filatelica nazionale, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/1997 del 17 giugno 1997 e n. 974/1998 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante: «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante: «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003-, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante: «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 25 aprile 2006) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2006;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante: «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante: «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante: «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il parere espresso dalla commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2005;

Decreta:

È emessa, nell'anno 2006, una cartolina postale per l'intero, celebrativa della Manifestazione filatelica nazionale, nel valore di € 0,60.

La cartolina è stampata dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in offset, su carta bianca da 250 gr/mq; formato carta: mm 14,8×10,5; colori: policromia; tiratura: cinquecentomila esemplari.

Il *recto* della cartolina postale reca:

in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura raffigurante la facciata del Palazzo Civico, sede del Municipio di Cagliari; completano l'impronta di affrancatura la leggenda «MANIFESTAZIONE FILATELICA NAZIONALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60»;

in basso a destra, tre righe continue e tre riquadri con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.», per l'indirizzo del destinatario;

in alto a sinistra, un riquadro con la leggenda «CARTOLINA POSTALE» e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «(SIGLA PROV.)»;

in basso a sinistra è riprodotto il francobollo emesso dal Regno di Sardegna da «C. CINQUE», di colore verde, raffigurante l'effigie di Vittorio Emanuele II, che si ripete in una sequenza di profili sfumati in parte sovrapposti; in basso a sinistra è riportato un particolare dello stemma del Regno di Sardegna, di origine aragonese, adottato nel 1720 dai Savoia; completano la vignetta le scritte «MOSTRA FILATELICA NAZIONALE», «KARALIS 2006» e «19-22 OTTOBRE 2006».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2006

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

07A01243

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 9 ottobre 2006.

Riconoscimento, alla prof.ssa Pichler Sabine, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti il decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai titoli di formazione «Magistra der Philosophie» e «Zeugnis über die Zurùclekung des Unterrichtspratkikums»;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 21 aprile 2005, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Visto il decreto direttoriale datato 1º giugno 2005 (prot. n. 5129) che subordina al superamento di misura compensativa, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 13 settembre 2006 (prot. 21415) e relativo allegato con la quale l'Intendenza scolastica tedesca di Bolzano ha fatto conoscere l'esito favorevole della suddetta misura compensativa (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Magistra der Philosophie», rilasciato dall'Università degli studi di Vienna il 30 aprile 2002;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums» rilasciato dalla Scuola superiore «Lise Meitner» di Vienna il 23 agosto 2003, posseduto dalla cittadina italiana Pichler Sabine, nata a Merano il 9 maggio 1975, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classi di concorso:

98/A - Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua d'insegnamento tedesca delle località ladine;

93/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 9 ottobre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

07A00954

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 gennaio 2007.

Aggiornamento dell'Albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'articolo 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito Albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'Albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1º elenco), con il quale è stato istituito il primo Albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 2326/Ric. del 10 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2006;

Viste le richieste di iscrizioni all'Albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 13 dicembre 2006, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'Albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'Albo di cui in premessa:

Friuli Venezia-Giulia:

RALC ITALIA S.R.L. - Via A. Malignani, 19 - 33058 San Giorgio di Nogaro (Udine).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 29.56.4 - Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici.

Punto di primo contatto: tel. 0431/65001 - e-mail info@ralcitalia.com - fax 0431/622088 - sito internet: www.ralcitalia.com;

Emilia-Romagna:

RHEIN 83 S.R.L. - Via E. Zago, 10 - 40128 Bologna.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 33.10.3 - Fabbricazione di protesi dentarie.

Punto di primo contatto: tel. 051/244510 - e-mail info@rhein83.com - fax 051/245238 - sito internet: www.rhein83.com;

Toscana:

PIN SOC. CONS. R.L. - Piazza Ciardi, 25 - 59100 Prato.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 73.10 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle risorse naturali e dell'ingegneria.

Punto di primo contatto: tel. 0574/602501 - e-mail gianluca.cecchetti@pin.unifi.it - fax 0574/602515 - sito internet: www.prato.unifi.it;

Campania:

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE «ANTONIO CARDARELLI» - CENTRO SERVIZI PER LA RICERCA BIOTECNOLOGICA ED INFORMATICA - Via Antonio Cardarelli, 9 - 80141 Napoli.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: N85.11.1 - Ospedali e case di cura generali.

Punto di primo contatto: tel. 081/7473433 - e-mail biotecnologie@ospedalecardarelli.it - fax 081/7472158 - sito internet: www.ospedalecardarelli.it

Art. 2.

Sono modificati gli elenchi dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'Albo, di cui in premessa, come di seguito indicato:

BUSI IMPIANTI S.P.A. - Via del Tappezziere, 4 - 40138 Bologna.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 45.31 - Installazione di impianti elettrici e tecnici: 31.20.1 - Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità: 40.11 - Produzione di energia elettrica.

Punto di primo contatto: tel. 051/6024711 - e-mail info@busi.busigroup.it - fax 051/6024722 - sito internet: www.busigroup.it

Iscrizione nell'albo al posto di Elettronica Santerno S.p.a. per cessazione di ramo d'azienda.

SADELMI S.P.A. - Via Bruno Buozzi, 32 - 48100 Ravenna.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: C11 - Servizi connessi all'estrazione di petrolio e gas naturale: DG24 - Fabbricazione di prodotti chimici F45 Costruzioni.

Punto di primo contatto: tel. 0544/288823 - e-mail diego.zoffoli@benelliravenna.com - fax 0544/288833 - sito internet: www.sadelmi.it

Iscrizione nell'albo al posto di Benelli Ravenna S.p.a. per cessazione di ramo d'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2007

Il dirigente: COBIS

07A01225

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 25 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 465 del 12 gennaio 2007 del direttore dell'Ufficio provinciale di Como, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 13 gennaio 2007;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Como, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, è dipeso da indifferibili lavori di manutenzione straordinaria nei locali della sede dell'Ufficio siti in via Italia Libera n. 4, che non hanno consentito all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante dei contribuente che con nota prot. n. 172 in data 24 gennaio 2007 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Como, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, il giorno 13 gennaio 2007.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 gennaio 2007

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

07A01074

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 16 gennaio 2007.

Approvazione di proposte tariffarie per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007, relative alle attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale, di cui alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04 e 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificate e integrate. (Deliberazione n. 7/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 gennaio 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 237/00);

la deliberazione dell'Autorità e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);

la deliberazione dell'Autorità e il gas 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2005, n. 206/05;

la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 172/06 (di seguito: deliberazione n. 172/06);

la deliberazione dell'Autorità 11 settembre 2006, n. 195/06 (di seguito: deliberazione n. 195/06);

la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2006, n. 258/06 (di seguito: deliberazione n. 258/06);

la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 295/06 (di seguito: deliberazione n. 295/06);

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 323/06 (di seguito: deliberazione n. 323/06);

Considerato che:

in data 20 dicembre 2006 sono state pubblicate sul sito internet dell'Autorità le proposte tariffarie per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 rispettivamente di 26 (ventisei) e di 27 (ventisette) tra imprese di distribu-

zione di gas naturale ed imprese di fornitura di gas diversi da gas naturale, determinate sulla base dei dati tariffari, inviati dalle imprese medesime, ai sensi delle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04;

con nota del 20 dicembre 2006, prot. TSG/M06/5867, veniva comunicata l'avvenuta pubblicazione alle imprese di cui al precedente alinea, invitando le imprese stesse a confermare le proposte tariffarie ai sensi dell'art. 12, comma 1.1 della deliberazione n. 170/04 e/o dell'art. 13, comma 1.1 della deliberazione n. 173/04; e che in mancanza di tale conferma le proposte tariffarie sarebbero state considerate accettate dalle imprese per silenzio assenso;

a seguito della comunicazione di cui al precedente alinea:

15 imprese hanno confermato le proposte tariffarie per l'anno termico 2005/2006 e 16 (sedici) imprese hanno confermato le proposte tariffarie per l'anno termico 2006/2007 nei termini previsti;

9 imprese, con riferimento rispettivamente agli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, non hanno confermato le proposte tariffarie né hanno segnalato difformità riscontrate nelle stesse;

con riferimento agli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, le società Gea S.p.A. e Salerno Energia Distribuzione S.r.l. hanno comunicato di voler presentare la dichiarazione di rinuncia alla libertà tariffaria per le proprie località in avviamento, prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera *c)*, secondo e terzo alinea della deliberazione n. 170/04, e dall'art. 12, comma 12.4.1, lettera *c)*, della deliberazione n. 173/04;

Considerato inoltre che:

per le società G.E.I. S.p.A., Molteni S.p.A., Somet S.r.l., Tecnomontaggi S.r.l., SGR Reti S.p.A., Thüga Triveneto S.r.l., Amga S.p.A. e Mogest S.r.l., con deliberazione n. 258/06 era stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni temici 2005/2006 e 2006/2007 a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera *c)*, primo alinea, della deliberazione n. 170/04; e che tali istanze sono risultate conformi al disposto dell'art. 7, comma 1.5, della medesima deliberazione n. 170/04;

per la società Edison D.G. S.p.A. con deliberazione n. 295/06 era stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni temici 2005/06 e 2006/2007 a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera *c)*, primo alinea, della deliberazione n. 170/04; e che tale istanza è risultata conforme, limitatamente all'anno termico 2006/2007, al disposto dell'art. 7, comma 1.5, della medesima deliberazione n. 170/04;

per le società Simgas Nord S.r.l. e BDG Distribuzione Gas S.r.l., con deliberazione n. 295/06 era stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni temici 2005/2006 e 2006/2007 in quanto in alcuni ambiti tariffari, dove le medesime società risultano titolari, sono presenti località per le quali il concessionario ha presentato istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera *c)*, primo alinea, della deliberazione n. 170/04; e che tali istanze sono risultate conformi al disposto dell'art. 7, comma 1.5, della medesima deliberazione n. 170/04;

la società Acam Gas S.p.A. ha presentato istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera *c)*, primo alinea, della deliberazione n. 170/04, e che tale istanza risulta inammissibile in quanto non conforme al disposto dell'art. 7, comma 1.5, della medesima deliberazione n. 170/04;

con deliberazione n. 195/06 è stato avviato un procedimento, i cui termini di scadenza sono stati prorogati con deliberazione n. 323/06, volto a definire, tra l'altro, le tariffe di distribuzione, per l'anno termico 2004-2005, per il comune di Conza della Campania;

Ritenuto che sia necessario:

approvare, per l'anno termico 2005/2006, le proposte tariffarie dei 24 esercenti elencati in tabella 1;

approvare, per l'anno termico 2006/2007, le proposte tariffarie dei 25 esercenti elencati in tabella 2;

applicare nel comune di Conza della Campania (Avellino), per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, temporaneamente, salvo successivo conguaglio e fino alla chiusura del procedimento avviato con deliberazion. 195/06, così come prorogato con deliberazione n. 323/06, le proposte tariffarie definite per l'ambito di Calitri (Avellino) della società Sidigas S.p.A. attuale esercente il servizio di distribuzione del gas naturale nel comune medesimo;

rimandare l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007 delle società Gea S.p.A. e Salerno Energia Distribuzione S.r.l. alla conclusione dell'iter procedimentale previsto per la determinazione tariffaria nelle località in avviamento per le quali le imprese hanno rinunciato alla libertà tariffaria;

Delibera:

1. Di approvare, per l'anno termico 2005/2006, le proposte tariffarie dei 24 esercenti elencati in Tabella 1, e, per l'anno termico 2006/2007, le proposte tariffarie dei 25 esercenti elencati in tabella 2.

2. Di applicare nel comune di Conza della Campania (Avellino), per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, temporaneamente, salvo successivo conguaglio e fino alla chiusura del procedimento avviato con deliberazione n. 195/06, così come prorogato con deliberazione n. 323/06, le proposte tariffarie definite per l'ambito di Calitri (Avellino) della società Sidigas S.p.A. attuale esercente il servizio di distribuzione del gas naturale nel comune medesimo.

3. Di prevedere che l'applicazione delle proposte tariffarie di cui ai precedenti punti decorra a partire dal 1° ottobre 2005, per l'anno termico 2005/2006, e dal 1° ottobre 2006, per l'anno termico 2006/2007.

4. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

Milano, 16 gennaio 2007

Il presidente: ORTIS

TABELLA 1

IDTitolare	Titolare
8	EDISON D.G. SPA (SELVAZZANO DENTRO - PD)
60	G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI SPA (CREMA - CR)
63	DORA GAS 2 SPA (CREMONA - CR)
115	MOLTENI SPA (RONCADELLE - BS)
153	SIMGAS NORD SRL (CREMA - CR)
216	SOMET SRL (COSTIGLIOLE D'ASTI - AT)
221	TECNOMONTAGGI SRL (MILANO - MI)
243	SIDIGAS SPA SOCIETA' IRPINA DISTRIBUZIONE GAS (AVELLINO - AV)
249	SGR RETI SPA (RIMINI - RN)
269	THÜGA TRIVENENTO SRL (MIRA - VE)
332	AMGA SPA - ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE (LEGNANO - MI)
460	COMUNE DI CONTRADA (AV)
723	SOC.ITALIANA GAS LIQUIDI SPA (TORRIANA - RN)
748	CALOR SYSTEMS SPA (AZZANO SAN PAOLO - BG)
778	MOGEST SRL - MOLISE GESTIONI (CAMPOBASSO - CB)
918	ULTRAGAS CM SPA (ROMA - RM)
955	MBS-MONTECCHIO BRENDOLA SERVIZI SPA (MONTECCHIO MAGGIORE - VI)
957	SES RETI SPA SOCIETA' UNIPERSONALE (COPERTINO - LE)
1051	FONTENERGIA SPA (LANUSEI - NU)
1188	AMBIENTE ENERGIA BRIANZA DISTRIBUZIONE SPA (SEREGNO - MI)
1546	ACAM GAS SPA (LA SPEZIA - SP)
1553	PASUBIO GROUP SRL (SCHIO - VI)
1559	BDG DISTRIBUZIONE GAS SRL (CREMA - CR)
1560	METAEDIL SRL (MONTEFALCIONE - AV)

TABELLA 2

IDTitolare	Titolare
8	EDISON D.G. SPA (SELVAZZANO DENTRO - PD)
60	G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI SPA (CREMA - CR)
63	DORA GAS 2 SPA (CREMONA - CR)
115	MOLTENI SPA (RONCADELLE - BS)
153	SIMGAS NORD SRL (CREMA - CR)
216	SOMET SRL (COSTIGLIOLE D'ASTI - AT)
221	TECNOMONTAGGI SRL (MILANO - MI)
243	SIDIGAS SPA SOCIETA' IRPINA DISTRIBUZIONE GAS (AVELLINO - AV)
249	SGR RETI SPA (RIMINI - RN)
269	THÜGA TRIVENENTO SRL (MIRA - VE)
332	AMGA SPA - ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE (LEGNANO - MI)
723	SOC.ITALIANA GAS LIQUIDI SPA (TORRIANA - RN)
748	CALOR SYSTEMS SPA (AZZANO SAN PAOLO - BG)
778	MOGEST SRL - MOLISE GESTIONI (CAMPOBASSO - CB)
918	ULTRAGAS CM SPA (ROMA - RM)
957	SES RETI SPA SOCIETA' UNIPERSONALE (COPERTINO - LE)
1051	FONTENERGIA SPA (LANUSEI - NU)
1188	AMBIENTE ENERGIA BRIANZA DISTRIBUZIONE SPA (SEREGNO - MI)
1546	ACAM GAS SPA (LA SPEZIA - SP)
1553	PASUBIO GROUP SRL (SCHIO - VI)
1559	BDG DISTRIBUZIONE GAS SRL (CREMA - CR)
1560	METAEDIL SRL (MONTEFALCIONE - AV)
1561	VUS GPL SRL (FOLIGNO - PG)
1563	SARDA RETI GAS SRL (CAGLIARI - CA)
1566	SATO SRL (ASCOLI PICENO - AP)

07A01232

DELIBERAZIONE 18 gennaio 2007.

Obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas. (Deliberazione n. 11/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 gennaio 2007.

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);

la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/55/CE);

il regolamento (CE) 1606/2002 del Parlamento Europeo e Consiglio, del 19 luglio 2002;

la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'art. 21;

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (di seguito: decreto legislativo n. 6/03);

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (di seguito: decreto legislativo n. 38/05);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 maggio 1999, n. 61/1999 (di seguito: deliberazione n. 61/99);

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 310/2001 (di seguito: deliberazione n. 310/01);

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/2001 (di seguito: deliberazione n. 311/01);

la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2005, n. 127/05;

il documento per la consultazione 16 marzo 2006 recante «Obblighi di separazione funzionale e di separazione contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas».

Considerato che:

le disposizioni della legge n. 481/1995 rispondono, tra l'altro, alla finalità di promuovere la concorrenza e l'efficienza nei settori dell'energia elettrica e del gas anche attraverso la regolazione di un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti;

la promozione della concorrenza è, tra l'altro, ostacolata nel caso in cui possano essere tratti sussidi incrociati e vantaggi informativi dalla gestione delle

infrastrutture essenziali per lo sviluppo del mercato (di seguito: infrastrutture essenziali per la liberalizzazione);

ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *f)* della legge n. 481/1995, l'Autorità emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, al fine di impedire la sussidiazione incrociata tra attività;

con deliberazione n. 61/99 l'Autorità ha definito le direttive per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica e i relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione;

con deliberazione n. 310/01 l'Autorità ha semplificato e aggiornato la deliberazione n. 61/99;

con deliberazione n. 311/01 l'Autorità ha definito le direttive per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione;

le deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01 ai fini della separazione amministrativa prescrivono la gestione autonoma delle attività come se le stesse fossero esercite da imprese separate;

le deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01 in materia di separazione contabile prescrivono l'adozione di sistemi di contabilità generale atti a rilevare la destinazione per attività dei fatti amministrativi;

il modello di separazione introdotto con le deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01 costituisce solo una delle possibili applicazioni del concetto di separazione contabile e amministrativa di cui alla legge n. 481/1995;

le analisi condotte dall'Autorità circa l'applicazione delle deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01 hanno evidenziato la necessità di apportare modifiche ed integrazioni alla separazione amministrativa e contabile, proprio al fine di assecondare il processo di liberalizzazione dei due mercati. In particolare è stata riscontrata una diffusa inadeguatezza nella gestione delle attività come se fossero imprese separate;

tale necessità emerge anche dalle istruttorie conoscitive congiunte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sullo stato della liberalizzazione del settore del gas e del settore dell'energia elettrica che hanno rilevato come entrambi i mercati italiani sono caratterizzati da insufficienti livelli di concorrenza;

la separazione giuridica, da sola, non è sufficiente a garantire né l'assenza di sussidi incrociati né la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per la liberalizzazione;

un altro presupposto indispensabile al compiuto dispiegarsi della concorrenza è la neutralità nella gestione delle infrastrutture essenziali per la liberalizzazione che può essere assicurata solo attraverso la terzietà della gestione sia delle infrastrutture medesime che delle informazioni derivanti dai servizi di misura;

tale obiettivo sarebbe efficacemente realizzabile, in particolare per le attività di trasporto e di stoccaggio del gas e di trasmissione dell'energia elettrica, attraverso la separazione proprietaria, nei termini in cui l'Autorità ha reiteratamente indicato in apposite segnalazioni al Parlamento e al Governo tese a dare impulso alle necessarie implementazioni del quadro normativo primario;

allo stato, le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, pur non contemplando l'obbligo di separazione proprietaria, prevedono, accanto alle disposizioni in materia di separazione e trasparenza della contabilità per le imprese operanti nei settori dell'elettricità e del gas, anche disposizioni in materia di separazione e indipendenza, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale:

- dei gestori delle reti di distribuzione del gas naturale e dell'elettricità;

- dei gestori delle reti di trasmissione dell'energia elettrica;

- dei gestori del sistema di trasporto del gas naturale.

Considerato che:

l'art. 1 del decreto legislativo n. 6/2003, con decorrenza del 1° gennaio 2004, ha introdotto modifiche della disciplina riguardante le società per azioni, con riferimento anche al contenuto del bilancio di esercizio e dei suoi allegati;

il decreto legislativo n. 38/2005 prevede che:

- le società con titoli quotati, le società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, le banche, le Società di intermediazione Mobiliare (SIM), le Società di Gestione del Risparmio (SGR) ed altri enti finanziari vigilati hanno l'obbligo (a partire dal 2006, ma con facoltà di anticiparne l'adozione al 2005) di redigere il bilancio d'esercizio in base agli IAS/IFRS;

- le società controllate (anche congiuntamente) da una delle società di cui sopra o collegate ad essa, oppure controllate da una società che redige il bilancio consolidato o collegate ad essa (con l'esclusione di quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata), hanno la facoltà (ma non l'obbligo) di redigere il bilancio d'esercizio in base agli IAS/IFRS;

- le società diverse da quelle precedentemente indicate (sempre con l'esclusione di quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata) avranno la facoltà di redigere il bilancio d'esercizio in base agli IAS/IFRS quando sarà emanato un apposito decreto ministeriale che ne definirà la decorrenza;

- l'eventuale opzione per l'utilizzo degli IAS/IFRS, quando vi sia solo la facoltà, non è revocabile, salvo che ricorrano circostanze eccezionali;

le deliberazioni n. 310/2001 e n. 311/2001, segnatamente nei loro allegati, fanno riferimento ai contenuti del bilancio di esercizio come definiti prima dell'entrata in vigore delle modifiche di cui ai precedenti alinea.

Considerato che:

un procedimento di consultazione è stato promosso dall'Autorità per acquisire le osservazioni delle parti interessate in merito tra l'altro:

- al passaggio ad un modello di separazione amministrativa incentrato sull'indipendenza funzionale delle attività in concessione ovvero essenziali per la liberalizzazione;

- alla possibilità di realizzare la separazione contabile facendo ricorso non necessariamente alla contabilità generale, ma anche a quella analitica, anche in considerazione del fatto che l'indipendenza funzionale delle attività in concessione o che gestiscono infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico, dovrebbe garantire l'assenza di sussidi incrociati nei confronti delle attività di libero mercato;

nel settore del gas, in Italia, si riscontra una situazione per cui la concreta allocazione degli impianti di stoccaggio e GNL nonché l'affidamento della gestione degli stessi ad un ristretto numero di società, rende difficilmente realizzabile l'obiettivo di accesso non discriminatorio al servizio, necessario allo sviluppo concorrenziale della filiera;

tale situazione di fatto non è destinata a mutare nel breve termine, data la rilevanza degli investimenti connessi e le complessità di tipo autorizzativo ed amministrativo legate alla realizzazione di nuovi impianti;

nel territorio italiano le attività di stoccaggio e di GNL presentano sotto questo profilo significative differenze rispetto agli altri Paesi europei;

Ritenuto che:

sia necessario modificare la vigente disciplina della separazione amministrativa tra attività, in linea con le direttive europee attualmente in vigore, introducendo vincoli di separazione funzionale che garantiscano l'indipendenza delle attività di gestione di infrastrutture essenziali per la liberalizzazione, intestando il potere decisionale a soggetti che operino in condizioni di effettiva autonomia e senza conflitti di interessi;

i vincoli di separazione funzionale debbano essere applicati anche nel caso in cui già esista una separazione giuridica delle attività che ne sono oggetto;

gli obblighi di separazione funzionale possano essere transitoriamente sospesi, in relazione all'esercizio congiunto della attività di distribuzione dell'energia elettrica e di misura dell'energia elettrica e/o all'esercizio congiunto delle attività di distribuzione del gas naturale e di misura del gas naturale, rinviando scelte definitive specifiche per tali attività ad un momento successivo in cui possa essere valutata l'efficacia della separazione funzionale prevista per l'attività di distribuzione, a seguito di specifiche analisi da parte dell'Autorità, condotte anche attraverso verifiche ispettive;

le operazioni necessarie alla raccolta, alla validazione, all'eventuale ricostruzione, all'archiviazione, all'elaborazione e alla messa a disposizione ai soggetti interessati dei dati di misura, costituiscano porzioni delle due filiere funzionali alla liberalizzazione;

per esigenze di coordinamento ed economicità, non debba essere sottoposto a separazione funzionale l'esercizio congiunto delle attività di:

a) produzione e misura dell'energia elettrica, con esclusivo riferimento alla attività connesse alla misura dell'energia elettrica prodotta in sito ed immessa in rete;

b) trasmissione, dispacciamento e misura dell'energia elettrica con esclusivo riferimento alle attività connesse alla misura dell'energia elettrica trasportata sulla rete di trasmissione nazionale;

c) trasporto e dispacciamento e misura del gas naturale con esclusivo riferimento all'attività connessa alla misura del gas naturale che transita sulla rete nazionale di gasdotti;

d) stoccaggio e misura del gas naturale, con esclusivo riferimento alla attività connessa alla misura del gas naturale nel sito di stoccaggio;

e) stoccaggio e trasporto del gas naturale con esclusivo riferimento ai casi in cui i giacimenti siano destinati esclusivamente alle operazioni di stoccaggio strategico e/o all'erogazione del servizio per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema;

f) rigassificazione del gas naturale liquefatto e misura del gas naturale, con esclusivo riferimento alla attività connesse alla misura del gas naturale rigassificato;

sia opportuno definire con successivo provvedimento linee guida per l'implementazione da parte degli esercenti di un programma di adempimenti contenente le misure necessarie per la disciplina della separazione funzionale ed in particolare per escludere comportamenti discriminatori nella gestione delle attività oggetto di separazione funzionale;

in presenza di regole di separazione funzionale sia possibile una semplificazione degli adempimenti contabili, coerentemente anche con quanto richiesto dagli operatori;

di conseguenza possa essere rivisto l'impianto normativo concernente la separazione contabile, prevedendone la semplificazione;

in particolare, ai fini della separazione contabile, non sia necessario fare ricorso esclusivamente alla contabilità generale, ma sia possibile integrarla anche con informazioni derivanti dalla contabilità analitica, proprio in considerazione del fatto che l'assenza di sussidi incrociati nei confronti delle attività di libero mercato dovrebbe essere garantita attraverso l'indipendenza

funzionale delle attività in concessione o che gestiscono infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;

sia opportuno, nel rispetto del principio di proporzionalità, prevedere semplificazioni del nuovo regime di separazione amministrativa e contabile da applicarsi gli esercenti di minore dimensione;

l'applicazione del regime semplificato di cui al punto precedente sia incompatibile con il beneficio di riconoscimenti di costo ulteriori rispetto a quelli previsti per la generalità delle imprese, a motivo del fatto che detto regime comporta un livello di garanzia inferiore in ordine alla corretta ed univoca allocazione dei costi alle attività e, di conseguenza, non costituisce una fonte informativa adeguata ad escludere l'imposizione di oneri impropri a carico agli utenti;

sia necessario adottare specifiche disposizioni per i soggetti giuridici che operano nella distribuzione, misura e vendita di altri gas tramite reti;

sia opportuno assicurare organicità e omogeneità delle disposizioni in materia di separazione funzionale e contabile per i soggetti che operano nei settori del gas e dell'energia elettrica e che sia, di conseguenza opportuno, adottare un Testo integrato che ne contenga l'intera disciplina;

sia opportuno, in ragione della complessità della materia, adottare disposizioni puntuali in ordine alle concrete modalità applicative onde favorire interpretazioni e comportamenti applicativi uniformi;

sia opportuno demandare alla Direzione tariffe la definizione degli schemi contabili per la raccolta dei dati economici e patrimoniali dei conti annuali separati;

sia necessario che la disciplina della separazione contabile semplificata operi contestualmente a quella della separazione funzionale, diversamente risultandone compromesse l'adeguatezza dei flussi informativi strumentali all'espletamento delle funzioni attribuite all'Autorità dalla legge n. 481/1995 e la gestione indipendente delle infrastrutture essenziali per la liberalizzazione;

sia, altresì, opportuno riservare ad un successivo provvedimento dell'Autorità l'adozione di un programma di ispezioni e verifiche, sull'implementazione da parte degli operatori interessati delle misure di separazione amministrativa e contabile effettivamente vigenti;

Delibera:

1. Di approvare il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di separazione amministrativa e contabile *(unbundling)* per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione (di seguito: Testo integrato di *unbundling*), allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato *A*);

2. Di fissarne l'entrata in vigore in corrispondenza con il primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2006.

3. Di prevedere che, per le imprese che ne facciano richiesta alla Direzione tariffe, entro e non oltre il 28 febbraio 2007, l'applicazione delle disposizioni di cui alle Parti V e VI del Testo integrato di *unbundling*, possa essere differita al primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2007. La mancata richiesta di differimento entro i termini indicati comporta l'applicazione di quanto disposto al precedente punto 2.

4. Di stabilire al 1° gennaio 2008 il termine per la prima attuazione degli obblighi di cui al comma 8.1 del Testo integrato di *unbundling*.

5. Di rimandare ad un successivo provvedimento la definizione delle linee guida in materia di predisposizione del programma di adempimenti di cui al comma 12.2 del Testo integrato di *unbundling*.

6. Che, in caso di inefficacia anche parziale del Testo integrato di *unbundling*, si applichino le disposizioni di cui alle deliberazioni n. 310/01 e n. 311/01 del 21 dicembre 2001.

7. Di prevedere che, in parziale deroga a quanto disposto agli articoli 32 e 35 del Testo integrato di *unbundling*, la pubblicazione degli schemi contabili per la raccolta dei dati economici e patrimoniali dei conti annuali separati, relativamente al primo anno di applicabilità, avvenga entro il 30 aprile 2007.

8. Di dare mandato al Direttore della Direzione tariffe dell'Autorità affinché siano definite:

istruzioni applicative delle norme in materia di separazione contabile, entro il medesimo termine di cui al punto 7;

una procedura informatica di acquisizione dei dati di contabilità separata e dei dati numerici rilevanti per i due settori, in tempi compatibili con la trasmissione dei dati relativi al primo esercizio successivo al 31 dicembre 2006.

9. Di dare mandato al direttore della Direzione vigilanza e controllo dell'Autorità d'intesa con il Direttore della Direzione tariffe di definire un programma di ispezioni e verifiche, da svolgersi nel quadriennio 2008-2011 anche tramite sopralluoghi, sull'implementazione da parte degli operatori interessati delle misure di separazione effettivamente vigenti, in particolare, con riferimento alle disposizioni in materia di indipendenza e terzietà nella gestione di dati e informazioni provenienti dall'attività di misura.

10. Di abrogare le deliberazioni dell'Autorità n. 310/01 e n. 311/01 del 21 dicembre 2001, a far data dalla entrata in vigore del Testo integrato di *unbundling*, compatibilmente con quanto disposto ai commi 3 e 6;

11. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 18 gennaio 2007

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

TESTO INTEGRATO

DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN MERITO AGLI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE (UNBUNDLING) PER LE IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS E RELATIVI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

PARTE I

DEFINIZIONI

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Testo integrato si applicano le seguenti definizioni:

l'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

alta tensione (AT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e uguale o inferiore a 150 kV;

altissima tensione (AAT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV;

attività è una fase operativa che può essere gestita come un'impresa separata;

bassa tensione (BT) è una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV;

cliente finale:

con riferimento al settore dell'energia elettrica è la persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso reti interne di utenza o linee dirette;

con riferimento al settore del gas è il consumatore che acquista gas per uso proprio;

comparto è un'unità logico-organizzativa che individua una aggregazione di valori economici e patrimoniali per destinazione più analitica di quanto previsto dalle attività;

dati di misura sono le misure elaborate e validate da un soggetto abilitato;

esercente è l'esercente di una o più attività nei settori dell'energia elettrica e del gas;

funzione operativa condivisa è una funzione aziendale, svolta anche attraverso una struttura dedicata, che nell'ambito dello stesso soggetto giuridico presta servizi di natura operativa, di tipo tecnico e/o commerciale, in maniera condivisa ad almeno due attività del soggetto medesimo, anche al di fuori dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;

gruppo societario è l'insieme di società tra le quali sussistano situazioni di controllo ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 127/1991;

impresa verticalmente integrata del settore dell'energia elettrica o del settore del gas naturale è un'impresa, o un gruppo di imprese tra le quali esistono rapporti di controllo di diritto o di fatto, come definiti dall'art. 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, come modificato dal regolamento CE n. 1310/97, che:

con riferimento al settore dell'energia elettrica svolge almeno una delle attività di trasmissione dell'energia elettrica, dispacciamento dell'energia elettrica, distribuzione dell'energia elettrica o misura dell'energia elettrica e almeno una delle attività di produzione dell'energia elettrica, acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica, vendita ai clienti finali dell'energia elettrica o attività elettriche estere;

con riferimento al settore del gas svolge almeno una delle attività di stoccaggio del gas naturale, rigassificazione del gas naturale liquefatto, trasporto e dispacciamento del gas naturale, distribuzione del gas naturale o misura del gas naturale e almeno una delle attività di coltivazione del gas naturale, acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale, vendita ai clienti finali del gas naturale o attività gas estere;

infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico sono le infrastrutture connesse alle attività di cui al comma 4.1, lettere *b), c), d), e), k), l), m), n), o)* e *p);*

media tensione (MT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;

misure sono le grandezze rilevate da un misuratore;

poste economiche sono le voci che nel bilancio e nei conti annuali separati vengono esposte nel conto economico;

poste patrimoniali sono le voci che nel bilancio e nei conti annuali separati vengono esposte nello stato patrimoniale;

punto di consegna:

della rete di trasporto gas è il punto fisico delle reti nel quale l'utente del servizio di trasporto rende disponibile il gas all'impresa di trasporto;

dell'impianto di distribuzione gas, coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto gas, è il punto nel quale l'utente del servizio di trasporto rende disponibile il gas all'impresa di distribuzione;

punto di riconsegna:

della rete di trasporto gas è il punto fisico delle reti o l'aggregato locale di punti fisici tra loro connessi nel quale avviene la riconsegna del gas dall'impresa di trasporto all'utente e la misurazione del gas;

della rete di distribuzione gas è il punto fisico delle reti dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas per la fornitura al cliente finale;

punto di immissione dell'energia elettrica è il punto in cui l'energia elettrica viene immessa in una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un impianto di produzione elettrica;

punto di interconnessione:

nel settore dell'energia elettrica è un punto di connessione circuitale tra due reti con obbligo di connessione a terzi;

nel settore del gas naturale è il punto fisico di collegamento tra due impianti di distribuzione gestiti da imprese diverse presso il quale il gas è misurabile.

punto di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica è un punto di connessione di un impianto di produzione di energia elettrica ad una rete di distribuzione;

punto di prelievo è il singolo punto in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un cliente finale ovvero l'insieme dei punti in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un cliente finale, nel caso in cui la potenza disponibile

in ciascuno di detti punti sia non superiore a 500 W, entro il limite di complessivi 100 kW, e l'energia elettrica prelevata sia destinata all'alimentazione di lampade votive, di cartelli stradali e pubblicitari, di cabine telefoniche e di altre utilizzazioni con caratteristiche similari;

rete di trasmissione nazionale è la rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica come individuata dal decreto 25 giugno 1999 ed integrata a seguito dei successivi interventi di sviluppo deliberati da Terna;

rete nazionale di gasdotti è la rete di trasporto gas definita con decreto del Ministero delle attività produttive ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 164/2000;

reti regionali di gasdotti sono le reti di gasdotti per mezzo delle quali viene svolta l'attività di trasporto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *ii)* del decreto legislativo n. 164/2000, esclusa la rete nazionale di gasdotti;

servizio comune è un'unità logico-organizzativa che svolge funzioni in modo centralizzato nell'ambito dello stesso soggetto giuridico riferite in generale all'intera impresa;

stretti familiari di un soggetto, in coerenza con quanto previsto da principio contabile internazionale (IAS) n. 24, sono coloro che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati, dalla persona interessata nei loro rapporti con l'impresa. Essi includono:

il convivente e i figli del soggetto;

i figli del convivente;

le persone a carico del soggetto o del convivente.

direttiva 78/660/CEE è la Direttiva Consiglio C.E.E. 25 luglio 1978, n. 78/660/CEE del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (G.U.C.E. 14 agosto 1978, n. L 222);

direttiva 2003/54/CE è la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 96/92/CE;

direttiva 2003/55/CE è la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 98/30/CE;

regolamento CEE n. 4064/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989 è il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (G.U.C.E. n . l 395 del 30 dicembre 1989);

regolamento CE n. 1310/97 è il regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio del 30 giugno 1997 G.U.C.E. L 180 del 9 luglio 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 4064/89 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese;

legge n. 239/04 è la legge 23 agosto 2004, n. 239 *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 2004;

decreto legislativo n. 127/91 è il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 (in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90, del 17 aprile);

decreto legislativo n. 164/00 è il decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, *Gazzetta Ufficiale* 142 del 20 giugno 2000;

decreto legislativo n. 387/03 è il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25, supplemento ordinario n. 17, del 31 gennaio 2004;

D.P.C.M. 12 marzo 2002 è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2002;

decreto 25 giugno 1999 è il decreto 25 giugno 1999 supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999;

provvedimento CIP n. 6/92 è il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 12 maggio 1992;

deliberazione n. 168/03 è la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario, n. 16 del 30 gennaio 2004, come successivamente modificata e integrata.

PARTE II

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2.

Finalità

2.1. Le regole di separazione funzionale per le imprese verticalmente integrate nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, hanno la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:

a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;

b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;

c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

2.2. Le regole di separazione contabile per tutte le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, hanno la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:

a) assicurando un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale delle imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas;

b) impedendo discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra attività e tra comparti.

Art. 3.

Ambito di applicazione

3.1. Le norme contenute nel presente Testo integrato si applicano ad ogni soggetto:

a) di diritto italiano che opera in una o più attività dei settori dell'energia elettrica e/o del settore del gas naturale e/o distribuzione, misura e/o vendita di altri gas a mezzo reti;

b) di diritto estero che opera in una o più attività dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale in Italia, anche per mezzo di sedi secondarie o di unità locali;

c) di diritto italiano o estero appartenente ad un gruppo che opera in una o più attività dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, che intrattiene rapporti economici o patrimoniali funzionali allo svolgimento delle attività degli esercenti di cui alla lettere *a)* e *b)*.

PARTE III

PERIMETRO DELLE ATTIVITÀ

Titolo I
LE ATTIVITÀ

Art. 4.

Attività

4.1. Ai fini del presente Testo integrato vengono individuate le seguenti attività:

a) produzione dell'energia elettrica;

b) trasmissione dell'energia elettrica;

c) dispacciamento dell'energia elettrica;

d) distribuzione dell'energia elettrica;

e) misura dell'energia elettrica;

f) acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica;

g) vendita ai clienti finali dell'energia elettrica;

h) attività elettriche estere;

i) servizi statistici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2002;

j) coltivazione del gas naturale;

k) rigassificazione del gas naturale liquefatto;

l) stoccaggio del gas naturale;

m) trasporto del gas naturale;

n) dispacciamento del gas naturale;

o) distribuzione del gas naturale;

p) misura del gas naturale;

q) acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale;

r) vendita ai clienti finali del gas naturale;

s) distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti;

t) attività gas estere;

u) attività diverse da quelle alle lettere da *a)* a *t)*.

4.2. L'attività *di produzione dell'energia elettrica:* consiste nelle operazioni di generazione dell'energia elettrica e delle relative risorse di natura elettrica;

4.3. L'attività di *trasmissione dell'energia elettrica* comprende:

a) l'esercizio delle singole porzioni della rete di trasmissione nazionale, inteso come l'attuazione delle consegne autonome, il pronto intervento a seguito di guasto o anomalia, le manovre per la messa fuori servizio e in sicurezza degli impianti, il controllo dello stato degli impianti e le ispezioni sugli impianti;

b) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture;

c) lo sviluppo infrastrutturale, inteso come realizzazione di interventi di espansione o di evoluzione delle infrastrutture della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa l'eventuale riduzione della sua capacità di trasporto, con conseguente variazione dello stato di consistenza.

4.4. L'attività di *dispacciamento dell'energia elettrica* comprende:

a) la programmazione del funzionamento e la gestione in sicurezza al minimo costo del sistema elettrico nazionale, ivi inclusa la conduzione degli impianti della RTN e lo sviluppo funzionale della medesima;

b) l'approvvigionamento e la gestione di risorse ai fini di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico al minimo costo attraverso il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi, anche in tempo reale;

c) la registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e di prelievo e la determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti di compravendita ai fini dell'immissione o del prelievo di energia elettrica nei diversi cicli esecutivi, nonché la valorizzazione e la regolazione dei corrispettivi di dispacciamento;

d) l'aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento;

e) la predisposizione del piano di sicurezza di cui all'art. 1-*quinquies* della legge n. 290/2003.

4.5. L'attività di *distribuzione dell'energia elettrica:* comprende le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia elettrica in alta, media e bassa tensione, affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza all'impresa distributrice titolare della concessione, ovvero in sub-concessione dalla medesima, ivi comprese le operazioni fisiche di sospensione, riattivazione e distacco e le attività di natura commerciale connesse all'erogazione del servizio di distribuzione. Non rientrano nell'attività di distribuzioni le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle linee dirette.

4.6. L'attività di *misura dell'energia elettrica:* comprende le operazioni organizzative, di elaborazione, informatiche e telematiche, finalizzate alla determinazione, alla rilevazione, alla messa disposizione e all'archiviazione del dato di misura validato dell'energia elettrica immessa e prelevata dalle reti di distribuzione e trasmissione, sia laddove la sorgente di tale dato è un dispositivo di misura, sia laddove la determinazione di tale dato è ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici; inoltre comprende le operazioni connesse agli interventi sui misuratori conseguenti a modifiche contrattuali o gestioni del rapporto commerciale, che non richiedono la sostituzione del misuratore.

4.7. L'attività di *acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica:* comprende le operazioni di acquisto e vendita di energia elettrica all'ingrosso e dei connessi servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura per finalità diverse dalla commercializzazione ai clienti finali dell'energia elettrica.

4.8. L'attività di *vendita ai clienti finali dell'energia elettrica:* comprende le operazioni di approvvigionamento, direttamente o attraverso terzi, di energia elettrica all'ingrosso e dei connessi servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura per la consegna dell'energia elettrica al punto di prelievo dei clienti finali, nonché le operazioni svolte per la gestione del rapporto commerciale con il cliente finale.

4.9. Le attività *elettriche estere:* comprendono le operazioni di produzione, trasmissione, distribuzione, misura, acquisto e vendita dell'energia elettrica svolte all'estero per clienti esteri.

4.10. *I servizi statistici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2002:* comprendono le operazioni dell'Ufficio statistico di Terna, già inserito come GRTN nel Sistan - Sistema Statistico Nazionale con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2002, avente il compito di elaborare le statistiche relative al sistema elettrico italiano.

4.11. L'attività di *coltivazione del gas naturale:* comprende l'estrazione di gas naturale da giacimenti ubicati sia nel territorio nazionale sia in mare purché compresi nelle acque territoriali italiane. Fanno parte di tale attività, oltre alle infrastrutture minerarie necessarie allo sfruttamento dei giacimenti ed ai servizi connessi, anche la rete di gasdotti di coltivazione, sia in terraferma che in acque territoriali italiane.

4.12. L'attività di *rigassificazione del gas naturale liquefatto:* comprende le operazioni di scarico, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto effettuate tramite l'utilizzo dei terminali di rigassificazione del gas naturale liquefatto sul territorio nazionale o entro le acque territoriali italiane, compresi eventuali gasdotti di collegamento.

4.13. L'attività di *stoccaggio del gas naturale:* comprende le operazioni di stoccaggio che contribuiscono ad ottimizzare l'impiego dei flussi di gas prodotto e importato in relazione alla variabilità della domanda. Tali operazioni includono lo stoccaggio strategico, lo stoccaggio di bilanciamento, lo stoccaggio minerario e di modulazione di cui al decreto legislativo n. 164/2000, nonché la gestione degli impianti di *peak-shaving* di cui alla deliberazione n. 50/06.

4.14. L'attività di *trasporto del gas naturale:* comprende l'operazione di movimentazione di gas naturale attraverso le reti nazionale e regionale di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e gli eventuali gasdotti di collegamento di cui al comma 4.12 e le reti di gasdotti locali per la distribuzione.

4.15. L'attività di *dispacciamento del gas naturale:* comprende le operazioni finalizzate ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di coltivazione, di stoccaggio, della rete di trasporto gas, delle reti di distribuzione gas e dei servizi accessori.

4.16. L'attività di *distribuzione del gas naturale:* comprende le operazioni di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti

locali in affidamento dagli enti locali, dai punti di consegna presso le cabine di riduzione e misura fino ai punti di riconsegna della rete di distribuzione gas presso i clienti finali, ivi comprese le operazioni fisiche di sospensione, riattivazione e distacco.

4.17. L'attività di *misura del gas naturale:* comprende le operazioni organizzative, di elaborazione, informatiche e telematiche, finalizzate alla determinazione, alla rilevazione, alla messa a disposizione ed all'archiviazione dei dati di misura validati del gas naturale immesso e prelevato, sulle reti di trasporto gas e di distribuzione gas, sia laddove la sorgente di tale dato è un dispositivo di misura, sia laddove la determinazione di tale dato è ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici.

4.18. L'attività di *acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale:* comprende l'insieme delle attività commerciali di acquisto di gas naturale, sia in Italia sia all'estero, e di rivendita non diretta ai clienti finali e alle quali non si applica l'imposta di consumo.

4.19. L'attività di *vendita ai clienti finali del gas naturale:* comprende le operazioni di approvvigionamento di gas, sia in Italia sia all'estero, di marketing operativo, di gestione commerciale e di bollettazione, finalizzate alla vendita ai clienti finali che abbiano esercitato l'idoneità o che siano tutelati in base alla deliberazione n. 138/03 e sue modificazioni ed integrazioni.

4.20. L'attività di *distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti:* comprende le medesime operazioni attribuite alle attività di distribuzione del gas naturale, misura del gas naturale e vendita del gas naturale, nel caso in cui la materia prima trasportata sia costituita da gas di petrolio liquefatto (richiamato nel seguito come Gpl), o da gas manifatturati, o da aria propanata.

4.21. Le *attività gas estere:* comprendono le attività svolte all'estero per clienti esteri nel settore del gas.

4.22. Le *attività diverse:* comprendono, in via residuale, tutte le attività diverse da quelle elencate precedentemente, incluse:

a) la produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, quando, con riferimento alle condizioni nominali di esercizio, il rapporto fra le quantità di energia elettrica e di energia termica producibili in assetto cogenerativo sia inferiore ad uno; in caso contrario, detta produzione combinata è assegnata all'attività di produzione dell'energia elettrica; tale criterio non si applica nei casi di impianti che soddisfano la definizione di cui alla deliberazione n. 42/02, che rientrano in ogni caso nell'attività di produzione dell'energia elettrica;

b) il trasporto, la distribuzione e la vendita di energia termica;

c) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di infrastrutture semaforiche e di illuminazione pubblica;

d) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di impianti di illuminazione cimiteriale;

e) le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle linee dirette;

f) i servizi prestati ad altre imprese ed enti, inclusi quelli prestati ad imprese che rientrano nei settori del gas naturale e dell'energia elettrica.

4.23 Ai fini del presente Testo integrato un soggetto opera marginalmente in un'attività quando, per il suo esercizio, utilizza in maniera occasionale, cioè non continuativa, senza disporre di una stabile organizzazione e in forza di contratti non ricorrenti di durata complessiva inferiori a 1 anno, risorse di un'altra attività originando costi e ricavi inferiori al 3 % del totale dei costi e dei ricavi dell'attività principale.

Titolo II

I SERVIZI COMUNI E LE FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE

Art. 5.

I servizi comuni e le funzioni operative condivise

5.1. Costituiscono servizi comuni:

a) approvvigionamenti e acquisti;

b) trasporti e autoparco;

c) logistica e magazzini;

d) servizi immobiliari e *facility management*;

e) servizi informatici;

f) ricerca e sviluppo;

g) servizi di ingegneria e di costruzione;

h) servizi di telecomunicazione;

i) servizi amministrativi e finanziari;

j) organi legali e societari, alta direzione e staff centrali;

k) servizi del personale e delle risorse umane.

5.2. Costituiscono funzioni operative condivise:

a) funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e gestione clientela;

b) funzione operativa condivisa tecnica di telecontrollo, di manutenzione e servizi tecnici;

c) funzione operativa condivisa di misura, tra attività di settori diversi;

d) funzione operativa condivisa di acquisto energia elettrica e/o gas;

e) funzione operativa condivisa di cartografia elettronica.

Titolo III

I COMPARTI DI SEPARAZIONE CONTABILE DELLE ATTIVITÀ

Art. 6.

Comparti di separazione contabile

6.1. Per l'attività di produzione dell'energia elettrica costituiscono comparti di separazione contabile:

a) l'insieme delle unità di produzione rilevanti termoelettriche;

b) l'insieme delle unità di produzione di cogenerazione;

c) l'insieme delle unità di produzione rilevanti alimentate da fonti rinnovabili;

d) l'insieme delle unità di produzione provvedimento CIP n. 6/92, unità di produzione decreto legislativo n. 387/2003 e legge n. 239/2004;

e) l'insieme delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico;

f) l'insieme delle altre unità di produzione diverse da quelle di cui ai precedenti punti.

In relazione ai comparti individuati l'esercente:

è tenuto a rendere disponibile, su richiesta, all'Autorità i dati dei comparti dell'attività di produzione, su supporto informatico, distinti per tecnologia utilizzata;

determina le poste economiche e patrimoniali da rendere disponibili all'Autorità ai sensi del precedente punto secondo le modalità di cui all'art. 20.

6.2. Per l'attività di trasmissione dell'energia elettrica costituiscono comparti di separazione contabile:

a) esercizio e manutenzione delle infrastrutture;

b) sviluppo infrastrutturale;

c) ritiro di energia elettrica di cessione dedicata;

d) operazioni commerciali funzionali all'erogazione del servizio di trasmissione e attività finalizzate alla costruzione dei bilanci energetici delle reti di trasmissione.

6.3. Per l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica costituiscono comparti di separazione contabile:

a) La conduzione e lo sviluppo funzionale della rete di trasmissione nazionale;

b) registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e di prelievo;

c) approvvigionamento e gestione di risorse ai fini di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico attraverso il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi, anche in tempo reale;

d) determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti di compravendita ai fini dell'immissione o del prelievo di energia elettrica nei diversi cicli esecutivi, nonché valorizzazione e regolazione dei corrispettivi di dispacciamento e determinazione e liquidazione delle partite economiche connesse all'approvvigionamento delle risorse di cui alla lettera *c)*;

e) aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento;

f) allocazione a termine dei diritti di capacità di trasporto.

6.4. Per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica costituiscono comparti di separazione contabile:

a) impianti in AAT e AT;

b) impianti in MT, ivi comprese le stazioni di trasformazione AT/MT;

c) impianti in BT, ivi comprese le stazioni di trasformazione MT/BT;

d) erogazione del servizio di connessione;

e) servizi onerosi a clienti o utenti della rete;

f) operazioni commerciali funzionali all'erogazione del servizio di distribuzione e attività finalizzate alla costruzione dei bilanci energetici delle reti di distribuzione;

g) promozione del risparmio energetico;

h) ritiro di energia elettrica di cessione dedicata.

6.5. Per l'attività di misura dell'energia elettrica costituiscono comparti di separazione contabile:

a) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di prelievo e di immissione;

b) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di interconnessione;

c) rilevazione e registrazione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera *a)*;

d) rilevazione e registrazione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera *b)*;

e) interventi di natura commerciale sui misuratori nei punti di prelievo e di immissione.

In relazione ai comparti precedenti:

le azioni di «installazione e manutenzione» prevedono la messa in loco, la messa a punto e l'avvio del dispositivo di misura, nonché la verifica periodica del corretto funzionamento del medesimo dispositivo e l'eventuale ripristino della funzionalità dello stesso e la messa a disposizione delle misure al soggetto responsabile della rilevazione;

le azioni di «rilevazione e registrazione» prevedono le operazioni necessarie alla raccolta, alla validazione, all'eventuale ricostruzione, all'archiviazione, all'elaborazione e alla messa a disposizione ai soggetti interessati dei dati di misura;

gli «interventi di natura commerciale» prevedono le operazioni connesse agli interventi, diretti o indiretti, sui misuratori conseguenti a modifiche contrattuali o gestioni del rapporto commerciale, che non richiedano la sostituzione del misuratore, escluse sospensione, riattivazione e distacco.

6.6. Per l'attività di vendita ai clienti finali dell'energia elettrica costituiscono comparti di separazione contabile:

a) clienti di piccole dimensioni;

b) clienti di medie dimensioni;

c) clienti di grandi dimensioni.

6.7. Per l'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, per singolo terminale, costituiscono comparti di separazione contabile:

a) ricezione e stoccaggio del gas naturale liquefatto;

b) rigassificazione del gas naturale liquefatto;

c) sistemi ausiliari.

6.8. Per l'attività di stoccaggio del gas naturale costituiscono comparti di separazione contabile i singoli giacimenti di stoccaggio o i singoli impianti di *peak-shaving*.

6.9. Per l'attività di trasporto del gas naturale costituiscono comparti di separazione contabile:

a) esercizio e manutenzione della rete di trasporto nazionale;

b) esercizio e manutenzione della rete di trasporto regionale;

c) sviluppo infrastrutturale;

d) centrali di spinta;

e) attività commerciali e di sviluppo e attività finalizzate alla costruzione dei bilanci energetici delle reti di trasporto.

6.10. Per l'attività di dispacciamento del gas naturale costituiscono comparti di separazione contabile:

a) gestione unificata e programmazione dello sviluppo funzionale della rete di trasporto;

b) approvvigionamento e gestione di risorse ai fini di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema gas attraverso il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi, anche in tempo reale.

6.11. Per l'attività di distribuzione del gas naturale costituiscono comparti di separazione contabile:

a) impianti di distribuzione. Tale comparto include le poste patrimoniali ed economiche afferenti le cabine di riduzione e misura, le reti in alta, media e bassa pressione, i gruppi di riduzione e tutto quanto necessario a svolgere l'attività con esclusione dei misuratori installati presso i clienti finali e dei sistemi di misura installati presso le cabine REMI, afferenti all'attività di misura;

b) derivazioni e allacciamenti;

c) promozione del risparmio energetico;

d) accertamento della sicurezza degli impianti;

e) servizi onerosi ai clienti finali o utenti della rete. Tale comparto include le prestazioni accessorie e opzionali indicate nel Codice di rete tipo della distribuzione, con eccezione di quanto in tale sede indicato con riferimento agli allacciamenti, ed alle operazioni connesse alla misura;

f) operazioni commerciali funzionali all'erogazione del servizio di distribuzione e attività finalizzate alla costruzione dei bilanci energetici delle reti di distribuzione;

g) conduzione delle gare e gestione dei rapporti concessori.

6.12. Per l'attività di misura del gas costituiscono comparti di separazione contabile:

a) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di riconsegna delle reti di distribuzione, nei punti di consegna delle reti di trasporto e nei punti di riconsegna delle reti di trasporto corrispondenti alla fornitura ai clienti finali;

b) installazione e manutenzione dei misuratori nei punti di interconnessione, nei punti di consegna alle reti di distribuzione e nei punti di riconsegna delle reti di trasporto, con l'esclusione dei punti di riconsegna corrispondenti alle forniture ai clienti finali;

c) installazione e manutenzione dei misuratori del potere calorifico e della qualità del gas, nonché rilevazione e registrazione dei relativi dati;

d) rilevazione e registrazione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera *a)*:

e) rilevazione e registrazione dei dati di misura nei punti di cui alla precedente lettera *b)*;

f) interventi di natura commerciale sui misuratori.

In relazione ai comparti precedenti:

le azioni di «installazione e manutenzione» prevedono la messa in loco, la messa a punto e l'avvio del dispositivo di misura, nonché la verifica periodica del corretto funzionamento del medesimo dispositivo e l'eventuale ripristino della funzionalità dello stesso e la messa a disposizione delle misure al soggetto responsabile della rilevazione;

le azioni di «rilevazione e registrazione» prevedono le operazioni necessarie alla raccolta, alla validazione, all'eventuale ricostruzione, all'archiviazione, all'elaborazione e alla messa a disposizione ai soggetti interessati dei dati di misura;

gli «interventi di natura commerciale» prevedono le operazioni connesse agli interventi, diretti o indiretti, sui misuratori conseguenti a modifiche contrattuali o gestioni del rapporto commerciale, che non richiedano la sostituzione del misuratore, escluse sospensione, riattivazione e distacco.

6.13. Per l'attività di vendita ai clienti finali del gas naturale costituiscono comparti di separazione contabile:

a) clienti di piccole dimensioni, connessi alle reti di distribuzione e con consumi inferiori o pari a 200.000 Smc;

b) clienti di medie dimensioni, connessi alle reti di distribuzione e con consumi superiori a 200.000 Smc;

c) clienti connessi alle reti di trasporto.

PARTE IV

SEPARAZIONE FUNZIONALE

Titolo I

AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI

Art. 7.

Ambito di applicazione

7.1. Gli obblighi in materia di separazione funzionale si applicano all'impresa verticalmente integrata che opera in almeno una delle seguenti attività:

a) trasmissione dell'energia elettrica;

b) dispacciamento dell'energia elettrica;

c) distribuzione dell'energia elettrica;

d) misura dell'energia elettrica;

e) stoccaggio del gas naturale;

f) rigassificazione del gas naturale liquefatto;

g) trasporto del gas naturale;

h) dispacciamento del gas naturale;

i) distribuzione del gas naturale;

j) misura del gas naturale.

7.2. Le attività di cui al comma 7.1, lettere *c)* e *i)* sono soggette agli obblighi di separazione funzionale nei limiti fissati dalla normativa vigente ovvero quando vengono svolte in condizioni di separazione giuridica ed in ogni caso quando il servizio è fornito ad almeno 100.000 punti di riconsegna e/o di prelievo.

7.3. I punti di riconsegna e/o di prelievo di cui al comma 7.2, devono essere calcolati con riferimento al complesso delle prestazioni verso l'esterno dell'impresa verticalmente integrata, effettuate dall'insieme dei soggetti ad essa appartenenti. In caso di superamento del limite, gli obblighi di separazione funzionale si applicano anche ai soggetti ad essa appartenenti, che, considerati singolarmente, non risulterebbero obbligati.

7.4. Nel caso in cui l'impresa verticalmente integrata sia organizzata in forma di gruppo societario, la società capogruppo esercita i propri poteri di indirizzo e controllo garantendo il rispetto delle finalità della separazione funzionale di cui alla presente Parte.

Art. 8.

Separazione funzionale delle attività

8.1. L'impresa verticalmente integrata, salvo quanto stabilito agli articoli 9 e 10, conferisce autonomia decisionale ed organizzativa ad ogni attività di cui al comma 7.1 separandola amministrativamente da tutte le altre attività di cui al comma 4.1. A tal fine ne affida l'amministrazione ad un gestore indipendente, di cui al titolo II, che agisce anche nei rapporti coi terzi, in modo tale da garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai titoli II, III, IV e V della presente Parte.

Art. 9.

Limitazioni degli obblighi di separazione funzionale delle attività

9.1. L'impresa verticalmente integrata può gestire congiuntamente, senza che queste siano tra loro soggette agli obblighi di separazione funzionale, di cui ai titoli II, III e IV della presente Parte, le attività di:

a) produzione e misura dell'energia elettrica, con esclusivo riferimento alla attività connesse alla misura dell'energia elettrica prodotta in sito ed immessa in rete;

b) trasmissione, dispacciamento e misura dell'energia elettrica con esclusivo riferimento alla attività connesse alla misura dell'energia elettrica trasportata sulla rete di trasmissione nazionale;

c) trasporto, dispacciamento e misura del gas naturale con esclusivo riferimento all'attività connessa alla misura del gas naturale che transita sulla rete nazionale di gasdotti;

d) stoccaggio e misura del gas naturale, con esclusivo riferimento alla attività connesse alla misura del gas naturale nel sito di stoccaggio;

e) stoccaggio e trasporto del gas naturale con esclusivo riferimento ai casi in cui i giacimenti siano destinati esclusivamente alle operazioni di stoccaggio strategico e/o all'erogazione del servizio per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema;

f) rigassificazione del gas naturale liquefatto e misura del gas naturale, con esclusivo riferimento alla attività connesse alla misura del gas naturale rigassificato.

9.2. Gli obblighi di separazione funzionale di attività di cui al comma 7.1 del settore dell'energia elettrica, rispetto alle attività del settore del gas naturale, si applicano esclusivamente in relazione all'attività di vendita ai clienti finali del gas naturale, di cui al comma 4.1, lettera *r)*.

9.3. Gli obblighi di separazione funzionale di attività di cui al comma 7.1 del settore del gas naturale, rispetto alle attività del settore dell'energia elettrica, si applicano esclusivamente in relazione all'attività di vendita ai clienti finali dell'energia elettrica, di cui al comma 4.1, lettera *g)*.

Art. 10.

Limitazioni transitorie degli obblighi di separazione funzionale

10.1. L'impresa verticalmente integrata che gestisce congiuntamente le attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica, di cui al comma 7.1, lettere *c)* e *d)*:

a) è transitoriamente esentata dall'obbligo di separare funzionalmente, tra loro, tali attività;

b) a far data dal 1° gennaio 2010 separa funzionalmente l'attività di distribuzione dall'attività di misura, almeno con riferimento alla struttura organizzativa prevista dal comma 15.1, lettera *c)*, dedicata esclusivamente alle operazioni di cui al comma 6.5, lettere *c)* e *d)*.

10.2. L'impresa verticalmente integrata che gestisce congiuntamente le attività di distribuzione e misura del gas naturale, di cui al comma 7.1, lettere *i)* e *j)*:

a) è transitoriamente esentata dall'obbligo di separare funzionalmente, tra loro, tali attività;

b) a far data dal 1° gennaio 2012 separa funzionalmente l'attività di distribuzione dall'attività di misura, almeno con riferimento alla struttura organizzativa prevista dal comma 15.1, lettera *c)*, dedicata esclusivamente alle operazioni di cui al comma 6.12, lettere *d)* ed *e)*.

Titolo II

IL GESTORE INDIPENDENTE DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE A SEPARAZIONE FUNZIONALE

Art. 11.

Il gestore indipendente

11.1. Al gestore indipendente è garantita autonomia decisionale ed organizzativa prevedendo almeno che:

a) sia assicurata la disponibilità di risorse adeguate per la sua operatività e per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico connessi con l'attività che amministra nonché per l'implementazione del piano di cui al successivo punto *b)*, come approvato dagli organi societari competenti;

b) sia delegato:

i. a predisporre il piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture dell'attività che amministra;

ii. a trasmettere detto piano all'Autorità, in concomitanza con la sua trasmissione agli organi societari competenti per l'approvazione;

iii. a segnalare alla stessa Autorità eventuali differenze nel caso in cui il piano, di cui ai precedenti alinea, approvato differisca da quello proposto;

c) non possa essere vincolato ad acquisire beni o servizi nell'ambito dell'impresa verticalmente integrata.

11.2. Fatte salve le limitazioni di cui al comma 7.2 e agli articoli 9 e 10, sono componenti del gestore indipendente:

a) per le attività di cui al comma 7.1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *g)*, *h)* e *i)* e in ogni caso per tutte le attività di cui al comma 7.1 svolte in condizioni di separazione giuridica: gli amministratori, ovvero i componenti del consiglio di gestione, e il personale con funzioni dirigenziali preposto alle medesime attività;

b) per le attività di cui al comma 7.1, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *j)* il personale con funzioni dirigenziali preposto alle rispettive attività.

11.3. Non possono essere componenti del gestore indipendente:

a) coloro che fanno parte di strutture societarie dell'impresa verticalmente integrata responsabili, direttamente o indirettamente:

i. nel settore dell'energia elettrica, della gestione delle attività di produzione dell'energia elettrica, di acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica, di vendita ai clienti finali dell'energia elettrica, di attività elettriche estere ovvero della vendita a clienti finali del gas naturale;

ii. nel settore del gas naturale, della coltivazione del gas naturale, dell'acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale, della vendita a clienti finali del gas naturale e delle attività gas estere ovvero della vendita a clienti finali dell'energia elettrica;

b) coloro che si trovano nelle condizioni previste dallart. 2382 del codice civile;

c) il coniuge, i parenti [art. 74 del codice civile], gli affini [art. 78 del codice civile] entro il quarto grado e gli stretti familiari dei soggetti di cui alla lettera *a)*;

d) coloro che sono legati ad altre società dell'impresa verticalmente integrata da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti, anche di fatto, che ne possano compromettere l'indipendenza.

11.4. Gli interessi professionali dei componenti del gestore indipendente sono presi in considerazione, in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente, prevedendo almeno che:

a) siano vietati sistemi incentivanti che ne possano compromettere l'indipendenza, connessi all'andamento di attività diverse da quelle amministrate dal medesimo gestore indipendente e, in ogni caso, quelli connessi con le attività di cui al comma 11.3, lettera *a)*, punti *i.* e *ii.*;

b) i contratti di impiego prevedano in capo al datore di lavoro l'obbligo di esplicitare le cause del licenziamento;

c) siano previste, nei contratti di impiego, vincoli di riservatezza in ordine al trattamento e alla divulgazione dei dati di cui vengono in possesso nel corso del loro incarico. Tali vincoli dovranno valere anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero di cambiamento di mansione nell'ambito dell'impresa verticalmente integrata, in coerenza con quanto previsto all'art. 2125 del codice civile in materia di patti di non concorrenza;

d) sia garantita indipendenza nella scelta dei propri collaboratori.

Titolo III

OBBLIGHI DEL GESTORE INDIPENDENTE DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE A SEPARAZIONE FUNZIONALE E DEI COMPONENTI

Art. 12.

Obblighi del gestore indipendente

12.1. Il gestore indipendente assicura che l'attività che amministra sia gestita secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione.

12.2. Il gestore indipendente predispone e aggiorna un programma di adempimenti, secondo le linee guida definite dall'Autorità, contenente le misure per perseguire le finalità di cui al comma 2.1, ed in particolare per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi dei componenti del gestore indipendente e del personale subordinato per raggiungere tale obiettivo.

12.3. Il gestore indipendente presenta ogni anno all'Autorità, su supporto informatico, un rapporto sulle misure adottate in esecuzione del programma di adempimenti; tale rapporto è pubblicato sul sito dell'Autorità.

12.4. Il gestore indipendente rende disponibile all'Autorità, su richiesta, il programma di adempimenti di cui al comma 12.2 e, ove applicabile, il parere rilasciato ai sensi del comma 11.1, lettera *b)*.

Art. 13.

Obblighi dei componenti del gestore indipendente

13.1. I componenti del gestore indipendente non possono detenere, neanche indirettamente, interessi economici nelle altre attività dell'impresa verticalmente integrata.

13.2. I componenti del gestore indipendente, sono tenuti a segnalare all'Autorità decisioni assunte nell'ambito dell'impresa verticalmente integrata ovvero comportamenti in contrasto con le finalità del presente Testo integrato.

13.3. I componenti del gestore indipendente, sono tenuti a sottoscrivere e ad attenersi ai vincoli di riservatezza di cui al comma 11.4, lettera *c)*.

Art. 14.

Valorizzazione delle operazioni

14.1. Il gestore indipendente di un'attività di cui al comma 7.1, assicura che gli acquisti di beni e servizi necessari per l'attività di cui è responsabile avvengano nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

Titolo IV

INDIPENDENZA E TERZIETÀ NELLA GESTIONE DI DATI E INFORMAZIONI RILEVANTI

Art. 15.

Gestione dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui al comma 7.1

15.1. In relazione alle finalità del presente provvedimento, il gestore indipendente:

a) individua le criticità nella gestione dei flussi inerenti le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui al comma 7.1 e definisce e attua procedure per il superamento di tali criticità, dandone evidenza nel programma di adempimenti di cui al comma 12.2;

*b)*definisce e attua procedure affinché le informazioni di cui alla lettera *a)* siano rese disponibili, in coerenza con la normativa vigente, secondo criteri non discriminatori ovvero ne sia garantita la riservatezza, dandone evidenza nel programma di adempimenti di cui al comma 12.2;

c) predispone una struttura organizzativa dedicata esclusivamente alle attività di cui al comma 6.5, lettere *c)* e *d)*, ovvero di cui al comma 6.12, lettere *d)* ed *e)*;

d) nomina un garante per la corretta gestione delle informazioni gestite nell'ambito della struttura organizzativa di cui alla lettera *c)*.

15.2. Il gestore indipendente limita l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento delle attività di cui al comma 7.1, in particolare da parte di soggetti appartenenti all'impresa verticalmente integrata che non operano sotto la sua direzione, anche adottando sistemi di tracciabilità dell'accesso a tali informazioni. A tal fine viene definita una procedura che, per l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili da parte di soggetti appartenenti alla società o all'impresa verticalmente integrata, ma esterni al gestore indipendente, preveda almeno la presentazione di richieste scritte motivate e la tenuta di un registro di tali richieste, accessibile in ogni momento all'Autorità.

15.3. Il gestore indipendente, nell'ambito del programma di adempimenti, definisce un piano dettagliato finalizzato alla separazione fisica della banca dati contenente le informazioni di cui al comma 15.1, lettera *a)*.

15.4. I soggetti che operano sotto la direzione del gestore indipendente sottoscrivono vincoli di riservatezza con le medesime caratteristiche di quelli di cui al comma 11.4, lettera *c)*.

15.5. Il garante di cui al comma 15.1, lettera *d)*, è persona dotata di alta professionalità, alla quale si applicano le incompatibilità di cui al comma 11.3, ed alla quale, nell'ambito delle proprie competenze, è affidata:

a) la vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo;

b) la responsabilità di predisporre, congiuntamente con il gestore indipendente, le parti del programma di adempimenti di cui al comma 12.2 e del rapporto annuale di cui al comma 12.3, relative alla gestione delle informazioni.

15.6. Il garante di cui al comma 15.1, lettera *d)*, è tenuto a segnalare tempestivamente all'Autorità gli eventi e le circostanze di particolare rilevanza inerenti le responsabilità a lui affidate.

PARTE V

SEPARAZIONE CONTABILE

Titolo I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 16.

Ambito soggettivo di applicazione

16.1. Le norme contenute nella presente parte si applicano a tutti gli esercenti che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas sul territorio italiano. Agli esercenti di diritto estero che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas in Italia, anche attraverso filiali o succursali, si applicano le norme di cui all'art. 29.

16.2. Le norme di cui alla presente parte non si applicano all'esercente che svolge attività di:

a) produzione dell'energia elettrica senza essere proprietario o gestore di almeno un'unità rilevante come da deliberazione n. 168/2003;

b) distribuzione dell'energia elettrica, a meno di 5.000 punti di prelievo;

c) misura dell'energia elettrica, a meno di 5.000 punti di prelievo;

d) acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica, per un quantitativo non superiore a 100 GWh l'anno;

e) vendita ai clienti finali dell'energia elettrica, per un quantitativo non superiore a 100 GWh l'anno;

f) distribuzione del gas naturale, a meno di 5.000 punti di riconsegna;

g) misura del gas naturale, a meno di 5.000 punti di riconsegna;

h) distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale tramite reti canalizzate, senza operare nel settore del gas naturale o dell'energia elettrica.

16.3. Nel caso di esercenti appartenenti ad un'impresa verticalmente integrata, o di un gruppo societario che operi in una o più attività di cui al comma 4.1, lettere da *a)* a *t)*, i punti di riconsegna e/o di prelievo e i quantitativi di energia elettrica di cui al comma 16.2, rilevanti per l'assoggettamento delle attività agli obblighi di separazione contabile di cui alla presente parte, si intendono con riferimento al complesso delle prestazioni verso l'esterno dell'impresa verticalmente integrata o del gruppo, effettuate dall'insieme dei soggetti appartenenti alla stessa.

16.4. L'esercente che operi in una o più attività di cui al comma 4.1, lettere da *a)* a *t)*, e che non superi i limiti relativi ai punti di riconsegna e/o di prelievo e ai quantitativi di energia elettrica di cui al comma 16.2, ma, ai sensi del comma 26.1, sia oggetto di consolidamento da parte di un gruppo che superi tali limiti:

a) è soggetto agli obblighi di cui alla Parte VI nel caso in cui il gruppo a cui appartiene presenti i conti annuali consolidati separati ai sensi del comma 26.1;

b) nel caso in cui il gruppo a cui appartiene non presenti i conti annuali consolidati separati, ma opti per l'alternativa di cui al comma 26.2, è soggetto agli obblighi di cui alla presente Parte.

Art. 17.

Norme per i proprietari non utilizzatori di immobilizzazioni

17.1. L'esercente proprietario delle immobilizzazioni necessarie o funzionali per lo svolgimento di una o più attività di cui al comma 4.1, lettere da *a)* a *t)*, che non svolge altre operazioni relative a tali attività, è esentato dagli obblighi di separazione contabile di cui alla presente Parte, ma è tenuto a comunicare all'Autorità le informazioni di cui al comma 21.1, lettera *f)*. L'adempimento di tale obbligo può essere effettuato anche per mezzo del soggetto che gestisce le suddette immobilizzazioni.

Art. 18.

Norme per i produttori di energia elettrica

18.1. L'esercente che opera nell'attività di produzione dell'energia elettrica può assegnare a tale attività le partite economiche inerenti alle cessioni di energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento, agli acquisti di energia elettrica nel mercato di aggiustamento, alla partecipazione al mercato dei servizi di dispacciamento e alla cessione di energia elettrica a esercenti terzi, purché i contratti di vendita sottoscritti dal medesimo esercente si riferiscano all'intera quantità di energia elettrica prodotta.

Titolo II

NORME DI CONTABILITÀ

Art. 19.

Norme di contabilità separata per attività

19.1. Ai fini della separazione contabile per attività l'esercente adotta sistemi di tenuta della contabilità, basati su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali in maniera distinta per le singole attività, come se queste fossero svolte da imprese separate, allo scopo di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociate di risorse e distorsioni della concorrenza.

19.2. L'esercente adotta fin dall'origine nei propri sistemi di contabilità l'articolazione delle poste economiche e patrimoniali necessaria alla redazione dei conti annuali separati secondo la modulistica di cui all'art. 32.

19.3. I conti annuali separati di cui al successivo art. 21 sono redatti tramite l'applicazione dei criteri di valutazione adottati dall'esercente per la redazione del proprio bilancio di esercizio.

19.4. Nella redazione dei conti annuali separati di cui al successivo art. 21 le poste patrimoniali ed economiche che si riferiscono a voci tributarie, finanziarie, relative al patrimonio netto e straordinarie non sono attribuite alle attività, ai servizi comuni ed alle funzioni operative condivise, ma vengono esposte in una apposita colonna «Valori non attribuibili».

19.5. Nella redazione dei conti annuali separati di cui al successivo art. 21 l'esercente può non dare separata evidenza delle attività marginali di cui al comma 4.23, fermo restando quanto disposto al comma 27.1, lettera *o)*.

19.6. Per la redazione dei conti annuali separati di cui al successivo art. 21 l'esercente:

a) attribuisce direttamente alle attività, di cui al comma 4.1, lettere da *a)* a *t)*, tutte le poste patrimoniali ed economiche che è in grado di attribuire in modo completo ed esclusivo oppure che possono essere attribuite attraverso una specifica misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato, sulla base di rilevazioni di contabilità generale o, qualora l'informazione non sia da questa desumibile, facendo ricorso alle rilevazioni di contabilità analitica;

b) attribuisce direttamente ai servizi comuni previsti al comma 5.1 e, laddove necessario, alle funzioni operative condivise previste al comma 5.2, le poste patrimoniali ed economiche che non è in grado di attribuire direttamente alle attività, rilevando anche le eventuali transazioni interne tra servizi comuni e funzioni operative condivise, operate secondo le modalità previste dall'art. 24 sulla base di rilevazioni di contabilità generale e, qualora l'informazione non sia da questa desumibile, facendo ricorso alle rilevazioni di contabilità analitica;

c) qualora i crediti e/o i debiti operativi non risultino attribuibili secondo quanto previsto nelle precedenti lettere *a)* e *b)* li attribuisce alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise proporzionalmente all'ammontare complessivo annuo dei ricavi e/o dei costi a cui si riferiscono, rilevabile per ogni singola attività, servizio comune e funzione operativa condivisa;

d) determina i valori delle poste economiche attribuibili a ciascuna attività sulla base:

i. dei ricavi e dei costi direttamente attribuiti ai sensi della precedente lettera *a)*;

ii. delle eventuali transazioni interne tra attività, operate secondo le modalità previste dall'art. 24;

iii. delle quote dei costi delle funzioni operative condivise e dei servizi comuni, determinati ai sensi della precedente lettera *b)*, che attribuisce alle attività secondo le modalità previste dall'art. 22 e dall'art. 23.

Art. 20.

Norme di contabilità separata per comparti

20.1. Ai fini della redazione dei conti annuali separati di cui al successivo art. 21 l'esercente:

a) per la determinazione delle poste patrimoniali ed economiche riferibili ai comparti previsti all'art. 6, si attiene, in quanto applicabili, alle medesime regole previste per le attività all'art. 19, integrando le eventuali informazioni non determinabili attraverso la contabilità generale, né attraverso quella analitica, con rilevazioni gestionali ed elaborazioni contabili ex post, basate su criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità;

b) attribuisce ai comparti i ricavi da vendite e prestazioni solo nel caso in cui al singolo comparto siano attribuibili specifiche componenti tariffarie o specifici ricavi derivanti da prestazioni a corrispettivo non stabilito dall'Autorità o ricavi da prestazioni su mercati non regolamentati; in caso contrario l'attribuzione dei valori economici potrà limitarsi ai costi della produzione e ad eventuali poste rettificative degli stessi, quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.

Titolo III

CONTI ANNUALI SEPARATI

Art. 21.

Conti annuali separati

21.1. L'esercente redige i conti annuali separati, riservati all'Autorità, comprendenti:

a) conto economico dell'esercente, ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, senza attribuzione alle attività dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;

b) conto economico dell'esercente, ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, con l'integrale attribuzione alle attività dei costi, al netto delle componenti positive di reddito, relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;

c) conti economici, con indicazione dettagliata delle diverse componenti dei ricavi e dei costi, delle singole attività articolate in comparti, con l'integrale attribuzione alle attività e ai comparti dei costi, al netto delle componenti positive di reddito, relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;

d) stato patrimoniale dell'esercente, ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, senza attribuzione alle attività dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;

e) stati patrimoniali, con indicazione dettagliata delle diverse componenti delle attività e delle passività, delle singole attività articolate in comparti, senza attribuzione alle attività e ai comparti dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;

f) prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi alle attività, ai servizi comuni, alle funzioni operative condivise ed ai comparti senza attribuzione alle attività delle poste patrimoniali relative ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;

g) prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi alle attività, ai servizi comuni, alle funzioni operative condivise ed ai comparti con l'integrale attribuzione alle attività delle poste patrimoniali relative ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;

h) nota di commento dei conti annuali separati di cui alle precedenti lettere da redigere in base a quanto previsto all'art. 27.

21.2. I conti annuali separati, di cui al comma 21.1 sono sottoposti a revisione contabile. La revisione contabile è effettuata dallo stesso soggetto cui ai sensi di legge è demandato il controllo contabile sulla società.

21.3. La relazione del revisore sui conti annuali separati attesta la corretta applicazione del presente Testo integrato ed evidenzia even-

tuali riserve ed eccezioni. Nella relazione del revisore sui conti annuali separati devono essere riportate le altre indicazioni previste dall'art. 28.

21.4. I conti annuali separati, la nota di commento e il bilancio di esercizio, accompagnati dalla relazione del revisore sui conti annuali separati, sono trasmessi dall'esercente all'Autorità entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, attraverso la modalità telematica di cui al comma 35.1.

21.5. Gli esercenti sono tenuti a rendere disponibili all'Autorità ogni anno, entro il medesimo termine di cui al comma 21.4, con le modalità di cui al comma 35.1, le grandezze fisiche sottostanti i conti annuali separati, sulla base di un modello predisposto e reso disponibile sul sito dell'Autorità.

Art. 22.

Attribuzione dei costi e dei ricavi delle funzioni operative condivise

22.1. Nella redazione dei conti annuali separati di cui al comma 21.1, lettere *b)* e *c)*, i costi attribuiti a ciascuna funzione operativa condivisa, previa deduzione di eventuali componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione che hanno esclusivamente funzione rettificativa dei costi, quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, le variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso e gli altri ricavi e proventi che abbiano natura di rimborso, sono attribuiti alle attività in funzione del peso del driver di attribuzione della singola funzione operativa condivisa scelto dall'esercente tra quelli di cui all'Allegato 1. Per quanto riguarda l'attribuzione ai comparti valgono anche le disposizioni di cui al comma 20.1, lettera *a)*.

22.2. Le componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione diverse da quelle di cui al comma 22.1 sono attribuite alle attività diverse, congiuntamente con la quota dei costi correlata a tali componenti positive di reddito.

Art. 23.

Attribuzione dei costi e dei ricavi dei servizi comuni

23.1. Nella redazione dei conti annuali separati di cui al comma 21.1, lettere *b)* e *c)*, i costi attribuiti a ciascun servizio comune, previa deduzione di eventuali componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione che hanno esclusivamente funzione rettificativa dei costi, quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, le variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso e gli altri ricavi e proventi che abbiano natura di rimborso, sono attribuiti alle attività in funzione del peso del driver di attribuzione del singolo servizio comune scelto dall'esercente tra quelli di cui all'Allegato 2. Per quanto riguarda l'attribuzione ai comparti valgono anche le disposizioni di cui al comma 20.1, lettera *a)*.

23.2. Le componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione diverse da quelle di cui al comma 23.1 sono attribuite alle attività diverse, congiuntamente con la quota dei costi correlata a tali componenti positive di reddito.

Art. 24.

Transazioni nell'ambito dello stesso soggetto

24.1. La valorizzazione delle operazioni tra attività, tra servizi comuni e tra funzioni operative condivise nell'ambito dello stesso soggetto deve avvenire al valore di mercato del bene o del servizio. In tal senso, il valore di mercato è determinato in base ai seguenti criteri:

a) le forniture di gas e di energia elettrica sono valutate ai prezzi di cessione a terzi, o comunque rilevabili sul mercato libero, per forniture comparabili per volumi e luogo di consegna;

b) le prestazioni di servizi soggetti a regolazione tariffaria sono valutate secondo i criteri definiti dalla competente autorità;

c) tutte le altre prestazioni di servizi o cessioni di beni sulla base del prezzo del mercato di riferimento.

24.2. Le modalità di determinazione del prezzo di mercato di cui al paragrafo precedente devono essere opportunamente verificabili tramite:

a) copia di eventuali contratti o di altri documenti dai quali risulti il prezzo di mercato, applicato a soggetti indipendenti, utilizzato per la valorizzazione delle operazioni;

b) documentazione che evidenzi la modalità di calcolo dei prezzi unitari utilizzati per la valorizzazione delle operazioni;

c) documentazione che evidenzi i volumi delle operazioni;

d) riepilogazioni a consuntivo relative al numero di operazioni registrate nel corso dell'esercizio e alla loro entità.

24.3. Le operazioni tra attività nell'ambito dello stesso soggetto per le quali non è possibile fare riferimento ad un prezzo formatosi sul libero mercato, devono essere valorizzate nei limiti del costo pieno a consuntivo.

24.4. Nel caso di operazioni valutate con il criterio del costo, le relative valorizzazioni devono essere opportunamente verificabili tramite:

a) documentazione che evidenzi le modalità di calcolo dei costi utilizzati per le operazioni e le eventuali differenze con i costi effettivamente registrati a consuntivo;

b) rilevazione a consuntivo del numero o della quantità di operazioni registrate nel corso dell'esercizio.

Art. 25.

Transazioni nell'ambito del gruppo societario

25.1. Indipendentemente dal prezzo effettivamente pagato, la valorizzazione delle cessioni di beni e le prestazioni di servizio interne al gruppo societario deve avvenire in base al principio del prezzo di libera concorrenza tra le parti o di valore normale, vale a dire il principio del prezzo che sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari a condizioni similari o identiche nel libero mercato.

25.2. L'esercente conserva per almeno 10 anni tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto di quanto stabilito al comma 25.1. consistenti, come minimo, in:

a) contratti di servizio che regolamentino in dettaglio natura, modalità di fruizione e prezzi interni utilizzati per le operazioni;

b) documentazione che evidenzi le modalità di calcolo dei prezzi unitari di trasferimento utilizzati per le operazioni;

c) rilevazione a consuntivo del numero e della quantità di operazioni registrate nel corso dell'esercizio.

Art. 26.

Separazione contabile del bilancio consolidato del gruppo societario

26.1. È fatto obbligo di redigere i conti annuali separati, di cui al comma 21.1, lettere *a)* e *b)*, sulla base dei valori riportati nel bilancio consolidato redatto ai sensi di legge, all'esercente che:

a) operando in almeno una delle attività di cui al comma 4.1, lettere da *a)* a *t)*, controlli almeno un esercente operante anch'esso, direttamente o indirettamente, in almeno una di tali attività;

b) detenga il controllo diretto o indiretto di due o più esercenti che operano individualmente in attività di cui al comma 4.1, lettere da *a)* a *t)*.

26.2. In alternativa alla redazione del bilancio consolidato separato, ai sensi del comma 26.1, lettere *a)* e *b)*, l'esercente ha la facoltà di redigere i conti annuali separati relativi a ciascuna impresa del gruppo:

a) operante nei singoli comparti di cui all'art. 6;

b) che forniscono prestazioni rientranti tra quelle riconducibili ai servizi comuni, di cui al comma 5.1 o alle funzioni operative condivise di cui al comma 5.2.

26.3. L'esercente trasmette all'Autorità il bilancio consolidato entro 90 (novanta) giorni dalla sua approvazione. Al bilancio sono

allegati i conti annuali separati disaggregati del bilancio consolidato di cui al comma 26.1, o in alternativa al comma 26.2, trasmessi conformemente alle modalità di cui al comma 21.5.

Art. 27.

Nota di commento ai conti annuali separati

27.1. La nota di commento ai conti annuali separati deve contenere, come minimo, le seguenti informazioni:

a) la dichiarazione da parte dell'esercente circa i principi contabili adottati per la redazione dei conti annuali separati, nonché la dichiarazione che i conti annuali separati derivano dal bilancio di esercizio approvato e depositato e che pertanto, le relative poste, a livello di singola voce prevista dal codice civile, coincidono nel totale con quelle del bilancio di esercizio, salvo nei casi, che vanno indicati, in cui la voce è stata ottenuta con una riclassificazione rispetto al valore iscritto nel bilancio d'esercizio, se questo è redatto in applicazione dei principi contabili internazionali;

b) la descrizione delle attività, dei comparti, dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise in cui si articolano le operazioni dell'esercente;

c) la descrizione delle procedure e dei sistemi di contabilità analitica e gestionale adottati per il rispetto del requisito di separazione contabile delle attività e dei comparti in cui si articolano le operazioni dell'esercente;

d) la natura dei ribaltamenti operati dai servizi comuni e dalle funzioni operative condivise alle attività, indicando in particolare i driver utilizzati e i motivi della loro scelta;

e) la descrizione dei driver e delle basi dati gestionali utilizzati per la loro costruzione ai fini del ribaltamento alle attività delle poste economiche attribuite ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;

f) la natura, la quantità e le metodologie di valorizzazione delle transazioni interne tra attività, tra servizi comuni e tra funzioni operative condivise;

g) la natura, la quantità e le metodologie di valorizzazione delle transazioni all'interno allo stesso gruppo societario;

h) le spese legali sostenute ai fini di attività di contenzioso in sede amministrativa, al netto delle spese di cui al successivo alinea;

i) le spese processuali per procedimenti in cui la parte è risultata soccombente;

j) i contributi pagati all'Autorità;

k) le spese pubblicitarie, di rappresentanza e di marketing;

l) il numero di clienti serviti e le energie scambiate nell'ambito dello svolgimento delle attività in cui l'esercente opera;

m) i valori di natura ordinaria riferibili ad esercizi precedenti, ad esclusione delle imposte, registrati tra le poste di natura straordinaria;

n) la composizione delle singole voci relative alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise, e le ragioni delle loro variazioni più significative rispetto all'esercizio precedente;

o) l'elenco delle attività svolte marginalmente che ai sensi del comma 19.5 vengono attribuite ad un'altra attività, dando indicazione dei costi e dei ricavi relativi a tali attività marginali, al fine di consentire la verifica del rispetto delle soglie di cui al comma 4.23; detti costi e ricavi vanno calcolati in coerenza con i criteri previsti per l'attribuzione delle componenti economiche ai comparti, di cui al comma 20.1, lettera *a)*;

p) descrizione delle attività diverse di cui al comma 4.22.

Art. 28.

Relazione del revisore sui conti annuali separati

28.1. La relazione del revisore sui conti annuali separati, destinata all'Autorità, deve contenere informazioni in merito:

a) alla corrispondenza dei principi contabili adottati nella redazione dei conti annuali separati con quelli adottati nel bilancio aziendale;

b) alla quadratura dei saldi delle voci patrimoniali ed economiche dei conti annuali separati con quelli risultanti dal bilancio aziendale;

c) al rispetto delle specifiche procedure necessarie a riclassificare i valori rilevati secondo i principi contabili internazionali secondo gli schemi richiesti ai fini della separazione contabile;

d) al rispetto dei principi di separazione contabile delle attività e del divieto di trasferimenti incrociati tra attività e tra comparti, con riferimento alla valorizzazione delle transazioni all'interno dello stesso soggetto giuridico e all'interno del gruppo societario;

e) alla correttezza delle procedure gestionali volte alla costruzione dei driver e alla attendibilità dei dati fisici di supporto;

f) al rispetto da parte dell'esercente dell'obbligo di contenuto minimo delle informazioni della nota di commento ai conti annuali separati;

g) al rispetto del principio di gerarchia di utilizzo tra le fonti informative ai fini della redazione dei conti annuali separati, di cui al paragrafo 19.6, lettera *a)*, ovvero, nel caso di separazione contabile semplificata, di cui al paragrafo 33.4, lettera *a)*.

Art. 29.

Separazione contabile per soggetti di diritto estero

29.1. L'esercente di diritto estero che opera in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, anche per mezzo di sedi secondarie o di unità locali, compila ed invia all'Autorità, prospetti riportanti i conti annuali separati relativi alle poste economiche e patrimoniali pertinenti l'operatività sul territorio italiano, incluse le poste economiche e patrimoniali che si riferiscono ad operazioni svolte all'estero ma funzionali ad operare sul territorio italiano. Tali prospetti dovranno essere redatti nell'osservanza delle norme in materia di separazione contabile previste dal titolo II e dal titolo III della presente parte, salvo quanto specificato al comma 29.2, e dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 21, compreso l'obbligo di revisione contabile dei conti annuali separati.

29.2. L'esercente di cui al precedente comma 29.1 che:

a) appartiene ad un Paese comunitario o ad un Paese extracomunitario che abbia stipulato specifici accordi di reciprocità, basati sulla verifica della condizione di conformità o di equivalenza dei bilanci con la normativa contabile stabilita dalla direttiva 78/660/CEE o dai principi contabili internazionali adottati in ambito europeo, compila i prospetti, di cui al comma 29.1, utilizzando gli stessi principi contabili adottati nel proprio bilancio di esercizio;

b) appartiene ad un Paese extracomunitario, che non si trova nelle condizioni di cui al precedente alinea:

i. trasmette all'Autorità, in lingua italiana o in lingua inglese, il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalità previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede; i bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo;

ii. redige i prospetti, di cui al precedente comma 29.1, nel rispetto dei principi di contabilità stabiliti dalla direttiva 78/660/CEE o dei principi contabili internazionali adottati in ambito europeo.

Titolo IV

INFORMAZIONI E MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE

Art. 30.

Informazioni pubbliche per il settore dell'energia elettrica

30.1. L'esercente che opera nel settore dell'energia elettrica invia all'Autorità entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, attraverso strumento informatico messo a disposizione da quest'ultima, lo stato patrimoniale e il conto economico ripartiti per attività servizi comuni e funzioni operative condivise, di cui al comma 21.1, lettere *a)* e *d)* per la pubblicazione sul sito dell'Autorità. Tali prospetti sono sottoposti a revisione contabile secondo quanto previsto dai commi 21.2 e 21.3. L'esercente che opera congiuntamente nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale può omettere i dati relativi a quest'ultimo settore.

Art. 31.

Dati e informazioni sulla struttura e sugli assetti proprietari delle imprese

31.1. Ogni esercente che operi in una o più attività di cui al comma 4.1, indipendentemente dalla sua forma giuridica, è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi di comunicazione per quanto concerne la propria struttura proprietaria:

a) comunicazione all'Autorità, contestualmente alla presentazione dei conti annuali separati di cui al Titolo III della presente parte, della lista dei soci e delle relative quote di possesso alla data di chiusura dell'esercizio. È data facoltà di raggruppare in un'unica voce «altri soci» i soci con una quota inferiore al 1% del capitale.

b) comunicazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione delle operazioni straordinarie che modificano la struttura proprietaria ovvero sociale, quali ad esempio acquisizioni, fusioni, incorporazioni e scissioni.

Art. 32.

Modalità di trasferimento dei dati

32.1. I conti annuali separati di cui al comma 21.1 e le informazioni di cui al comma 21.5 sono presentati, in modalità telematica attraverso la modulistica definita dalla Direzione tariffe e resa disponibile sul sito dell'Autorità entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio a cui si riferiscono i conti annuali separati.

PARTE VI

SEPARAZIONE CONTABILE SEMPLIFICATA

Art. 33.

Separazione contabile semplificata

33.1. Gli esercenti di cui al comma 16.2 adottano sistemi di tenuta della contabilità atti a rilevare la destinazione dei fatti amministrativi relativi alle attività per la redazione dei conti annuali separati di cui al successivo art. 34, sulla base di dati analitici, verificabili e documentabili.

33.2. I conti annuali separati di cui al successivo art. 34, sono redatti tramite l'applicazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio.

33.3. Nella redazione dei conti annuali separati semplificati di cui al successivo art. 34, le voci tributarie, finanziarie e straordinarie non sono attribuite alle attività, ai servizi comuni ed alle funzioni operative condivise, ma vengono esposte in una apposita colonna «Valori non attribuibili».

33.4. Per la redazione dei conti annuali separati semplificati di cui al successivo art. 34, gli esercenti di cui al comma 16.2:

a) si basano sulle rilevazioni di contabilità generale che ove risultino insufficienti, possono essere integrate facendo ricorso alla contabilità analitica ed in subordine, a rilevazioni gestionali ed elaborazioni contabili ex post, basate su criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità;

b) attribuiscono direttamente alle singole attività di cui ai commi 4.1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *i)*, *k)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)* e *s)* e al complesso delle altre attività tutte le poste economiche e le immobilizzazioni materiali e immateriali che sono in grado di attribuire in modo completo ed esclusivo oppure che possono essere attribuite attraverso una specifica misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato;

c) attribuiscono direttamente ad un unico aggregato che raggruppa i servizi comuni previsti al comma 5.1 e, laddove necessario, a singole funzioni operative condivise previste al comma 5.2, le poste economiche e le immobilizzazioni materiali e immateriali che non sono in grado di attribuire direttamente alle attività, rilevando anche le eventuali transazioni interne tra funzioni operative condivise, operate secondo le modalità previste dal comma 25.1 salvo quanto previsto alla lettera successiva;

d) l'esercente che opera solo in una attività di cui ai commi 4.1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *i)*, *k)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)* e *s)* può non evidenziare separatamente eventuali funzioni operative condivise sommando i relativi valori all'aggregato che raggruppa i servizi comuni, di cui alla precedente lettera;

e) determinano i valori economici attribuibili a ciascuna attività sulla base:

i. dei ricavi e costi diretti, determinati ai sensi della precedente lettera *a)*;

ii. delle eventuali transazioni interne tra attività, operate secondo le modalità previste dall'art. 24;

iii. delle quote dei costi dell'aggregato dei servizi comuni, determinati ai sensi della precedente lettera *c)*, da attribuire in funzione dei costi operativi diretti delle attività, al netto dei costi di acquisto e di trasporto dell'energia;

iv. delle quote delle eventuali funzioni operative condivise, determinati ai sensi della precedente lettera *c)*, da attribuire in funzione dei costi operativi diretti delle attività che condividono la rispettiva funzione, al netto dei costi di acquisto e di trasporto dell'energia.

Art. 34.

Conti annuali separati semplificati

34.1. Gli esercenti di cui al comma 16.2 redigono i conti annuali separati, riservati all'Autorità, come segue:

a) conto economico dell'esercente, ripartito per attività;

b) prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali;

c) nota di descrizione dei sistemi contabili utilizzati e della procedura seguita per la redazione dei conti annuali.

34.2. Nel caso sia previsto dalle normative di settore che i bilanci di esercizio siano sottoposti a certificazione, anche i conti annuali separati semplificati, di cui al comma 34.1, sono sottoposti a revisione contabile. La revisione contabile può essere effettuata dallo stesso soggetto cui ai sensi di legge è demandato il controllo contabile sulla società. La relazione del revisore sui conti annuali separati semplificati attesta la corretta applicazione del presente Testo integrato ed evidenzia eventuali riserve ed eccezioni rispetto a quanto stabilito nella presente parte. Nella relazione del revisore sui conti annuali separati devono essere riportate le altre indicazioni previste dall'art. 28.

34.3. Per gli esercenti non soggetti a revisione contabile il legale rappresentante presenta una dichiarazione attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati.

34.4. I conti annuali separati, la nota descrittiva e il bilancio di esercizio, accompagnati dalla relazione del revisore sui conti annuali separati semplificati ovvero dalla dichiarazione del legale rappresentante attestante la loro veridicità, sono trasmessi dall'esercente all'Autorità entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio.

34.5. Gli esercenti sono tenuti a rendere disponibili all'Autorità ogni anno in formato elettronico, i dati numerici rilevanti per i settori dell'energia elettrica, del gas naturale e dei gas diversi dal gas naturale, per provincia o per altra area geografica e per categoria di utenza, sulla base di un modello predisposto e reso disponibile sul sito dell'Autorità.

Art. 35.

Modalità di trasferimento dei dati

35.1. I conti annuali separati di cui ai commi 34.1 e le informazioni di cui al comma 34.5 sono presentati, in modalità telematica attraverso la modulistica definita dalla Direzione tariffe e resa disponibile sul sito dell'Autorità entro il 30 novembre di ciascun anno precedente l'esercizio a cui si riferiscono i conti annuali separati.

Allegato 1 - Driver di ribaltamento per le funzioni operative condivise

Funzione operativa condivisa	***Driver***
Funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e gestione clientela	Numero delle fatture e delle bollette emesse per ciascuna attività Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività Per il solo *call center*: numero delle chiamate gestite per singole attività
Funzione operativa condivisa tecnica di telecontrollo, di manutenzione e servizi tecnici	Numero di interventi registrati da ciascuna attività Numero delle richieste di intervento effettuate per ciascuna attività Costo a consuntivo degli interventi effettuati per ciascuna attività Totale delle ore di manodopera diretta di manutenzione registrata da ciascuna attività
Funzione operativa condivisa di misura tra attività di settori diversi	Numero di interventi registrati da ciascuna attività Numero di letture effettuate per ciascuna attività
Funzione operativa condivisa di acquisto energia elettrica e/o gas	Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività Quantità di energia elettrica o gas destinata ai clienti di ciascuna attività
Funzione operativa condivisa di cartografia elettronica	Km di rete

Allegato 2 - Driver di ribaltamento per i servizi comuni

Servizio comune	***Driver***
Approvvigionamenti e acquisti	Numero ordini e/o contratti e/o gare di acquisto e appalto registrati da ciascuna attività Importo complessivo degli ordini e/o contratti e/o gare di acquisto registrato a consuntivo da ciascuna attività Numero di fatture passive registrato in contabilità da ciascuna attività
Trasporti e autoparco	Km effettivi, medi o normalizzati percorsi dai mezzi aziendali assegnati a ciascuna attività Costo consuntivo di gestione dei mezzi assegnati a ciascuna attività Costo di trasporto a consuntivo di ciascuna attività Ore di utilizzo per singolo servizio registrate da ciascuna attività
Logistica e magazzini	Numero di movimentazioni di magazzino (carichi e/o prelievi) rilevati da ciascuna attività Pesi e volumi movimentati per tipologie di materiali registrati da ciascuna attività Valore dei prelievi di magazzino registrati da ciascuna attività
Servizi immobiliari e *facility management*	Mq utilizzati da ciascuna attività Costo a consuntivo degli interventi di manutenzione richiesti da ciascuna attività Numero di addetti assegnati a ciascun attività Numero di unità immobiliari assegnate a ciascuna attività
Servizi informatici	Numero di elaborazioni effettuate per ciascuna attività Numero di postazioni assegnate a ciascuna attività Costo capitalizzato di software/hardware registrato a consuntivo da ciascuna attività Costo di manutenzione software/hardware registrato a consuntivo da ciascuna attività Tempi macchina per elaborazione dei dati di ciascuna attività Numero degli interventi di assistenza agli utilizzatori di ciascuna attività Volume di traffico registrato da ciascuna attività
Ricerca e sviluppo	Rilevazioni analitiche sulle commesse di riferimento
Servizi di ingegneria e di costruzioni	Rilevazioni analitiche sulle commesse di riferimento
Servizi di telecomunicazione	Volumi di traffico registrati da ciascuna attività Numero di postazioni attive assegnate a ciascuna attività
Servizi amministrativi e finanziari	Numero di transazioni registrate per attività Numero di conti annuali separati predisposti per ciascuna attività Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto di energia elettrica/gas registrati da ciascuna attività Righe di movimenti contabili registrati da ciascuna attività Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	Costi operativi diretti al netto dei costi di acquisto e trasporto dell'energia elettrica/ gas registrati da ciascuna attività Ricavi delle vendite e delle prestazioni delle singole attività Per la sola segreteria: volumi e tipologia di traffico; numero postazioni attive
Servizi del personale e delle risorse umane	Numero di addetti o numero medio di addetti per ciascuna attività Numero di assunzioni effettuate per ciascuna attività

07A01234

DELIBERAZIONE 18 gennaio 2007.

Procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239. (Deliberazione n. 10/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 gennaio 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 23 agosto 2004, n. 239/2004 (di seguito: legge n. 239/04);

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);

il decreto del Ministro delle attività produttive 24 giugno 2002 (di seguito: decreto ministeriale 24 giugno 2002);

il decreto del Ministro delle attività produttive 12 febbraio 2004 (di seguito: decreto ministeriale 12 febbraio 2004);

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 settembre 2006 (di seguito: decreto ministeriale 29 settembre 2006);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 ottobre 2001, n. 229/01 (di seguito: deliberazione n. 229/01);

la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04);

la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05);

la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06);

la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2006, n. 212/06 (di seguito: deliberazione n. 212/06);

la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2006, n. 248/06 (di seguito: deliberazione n. 248/06);

il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 15 novembre 2006, in materia di procedura ad evidenza pubblica (di seguito: procedura) per l'individuazione dei nuovi fornitori di ultima istanza (di seguito: documento per la consultazione 15 novembre 2006);

Considerato che:

l'art. 1, comma 46, della legge n. 239/2004 ha stabilito che, al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali allacciati alla rete con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui i quali, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas, l'Autorità provveda a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o più imprese di vendita del gas che si impegnino ad effettuare detta fornitura nelle indicate aree geografiche;

l'art. 1, comma 47, della legge n. 239/04 ha stabilito che la fornitura di gas naturale di cui al precedente alinea sia effettuata, a condizioni di mercato, dalle imprese individuate ai sensi dell'art. 1, comma 46, della medesima legge, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni a partire dal ricevimento della richiesta da parte del cliente finale e che la stessa fornitura, ivi inclusi i limiti e gli aspetti relativi al bilanciamento fisico e commerciale, sia esercitata dalle imprese di vendita in base ad indirizzi stabiliti dal Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico), sentita l'Autorità;

con la deliberazione n. 212/06 l'Autorità ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, recante misure transitorie a tutela della sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi all'anno e indirizzi all'Autorità per lo svolgimento delle procedure a evidenza pubblica da effettuare ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/04, nonché alle imprese individuate ai sensi del medesimo comma;

con il decreto ministeriale 29 settembre 2006 il Ministro dello sviluppo economico, tra l'altro:

ha emanato indirizzi all'Autorità per lo svolgimento delle sopramenzionate procedure ad evidenza pubblica, nonché alle imprese individuate quali fornitori di ultima istanza;

ha rinviato a successivo decreto la definizione delle modalità per l'individuazione e lo svolgimento delle attività di fornitura di gas naturale nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato il mercato concorrenziale del gas, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/04;

la deliberazione n. 248/06 ha avviato un procedimento per la determinazione di una procedura per l'individuazione dei nuovi fornitori di ultima istanza ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/04;

con il documento per la consultazione 15 novembre 2006 l'Autorità ha espresso il proprio orientamento in merito alle modalità di effettuazione della procedura e in particolare:

a) ha esemplificato i possibili casi di clienti che sono temporaneamente privi di venditore e necessitano di conseguenza dell'intervento del fornitore di ultima istanza;

b) al fine di identificare il fornitore di ultima istanza per più aree di prelievo secondo gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico, ha identificato 5 (cinque) macroaree di prelievo risultanti dall'aggregazione delle aree di prelievo connesse ai punti di uscita della rete nazionale secondo un criterio di contiguità;

c) ha previsto, in sede di prima applicazione:

un'unica procedura comprendente, oltre i casi di clienti che si vengono a trovare anche temporaneamente senza fornitore, anche i volumi oggetto delle forniture da parte del fornitore grossista di ultima istanza ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 settembre 2006;

una diversa quantificazione delle garanzie di cui all'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 29 settembre 2006 rispetto a quelle da adottarsi a regime, tenuto

conto della disponibilità dei dati relativi ai volumi attualmente approvvigionati dal fornitore grossista di ultima istanza;

d) ha proposto l'obbligo per i fornitori di ultima istanza di separare contabilmente l'attività di fornitura di ultima istanza dalle altre attività svolte;

Considerato che nelle osservazioni pervenute nell'ambito del processo di consultazione alcuni operatori hanno sostenuto, tra l'altro:

a) la necessità di meglio identificare le tipologie di intervento del fornitore di ultima istanza, pur condividendo sostanzialmente quelle individuate dall'Autorità, ma esprimendo perplessità in merito all'inclusione dei clienti morosi e richiedendo ulteriori specificazioni, senza però dare indicazioni in merito ad ulteriori fattispecie;

b) l'opportunità di definire due diverse procedure, prevedendo in particolare una procedura distinta per la fornitura dei volumi attualmente approvvigionati tramite il fornitore grossista di ultima istanza, facendo emergere però opinioni contrastanti per quanto riguarda il periodo dell'anno più opportuno per l'avvio delle medesime procedure;

c) anche in merito alle garanzie bancarie, diverse posizioni sulla loro quantificazione, segnalando anche l'opportunità di prevedere che esse non siano applicate nel caso di società con rating creditizio pari a Baa3 (Moody's Investor Services) o BBB- (Standard & Poor's Corporation);

d) l'eccessiva onerosità a carico degli esercenti derivante da obblighi di separazione contabile relativi alle forniture di ultima istanza;

Ritenuto che sia necessario e urgente determinare una procedura per l'individuazione dei nuovi fornitori di ultima istanza nei casi e secondo le modalità e le definizioni previste dall'art. 1, comma 46, della legge n. 239/04 e dal decreto ministeriale 29 settembre 2006; e che in tali definizioni rientrano i casi di clienti privi di fornitore che sono stati in passato morosi, ma che allo stato risultano in regola con i pagamenti e offrono sufficienti garanzie commerciali;

Ritenuto opportuno al fine di limitare gli oneri in capo ai fornitori di ultima istanza:

a) prevedere un'unica quantificazione delle garanzie di cui all'art. 4, comma 5 del decreto ministeriale 29 settembre 2006;

b) non definire nuovi obblighi di separazione contabile per le attività di fornitura di ultima istanza;

Delibera:

1. Di approvare la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi fornitori di ultima istanza ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/04 riportata nel documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A).

2. Di trasmettere, per informazione, il presente provvedimento al Ministero dello sviluppo economico.

3. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 18 gennaio 2007

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

Art. 1.

Oggetto

1.1. La procedura disciplinata dal presente provvedimento ha ad oggetto l'individuazione dei fornitori di ultima istanza che, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/04 e secondo gli indirizzi di cui al decreto ministeriale 29 settembre 2006, assicurano la fornitura di gas naturale limitatamente ai seguenti clienti finali che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore per ragioni indipendenti dalla loro volontà:

a) clienti finali con consumi non superiori a 200.000 standard metri cubi/anno;

b) clienti finali connessi alle reti di distribuzione, ad eccezione dei clienti finali con consumi di tipo industriale o termoelettrico superiori a 200.000 standard metri cubi nel precedente anno termico della distribuzione.

Art. 2.

Aree di prelievo

2.1. Al fine di determinare il fornitore di ultima istanza per più aree di prelievo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 29 settembre 2006, sono individuate le seguenti 5 (cinque) macroaree di prelievo risultanti dall'aggregazione delle aree di prelievo connesse ai punti di uscita della rete nazionale dei gasdotti, in base ad un criterio di contiguità:

1. Nord Piemontese (E1), Sud Piemontese e Liguria (E2);

2. Lombardo orientale (C) Lombardo occidentale (D);

3. Friuli-Venezia Giulia (A), Trentino-Alto Adige e Veneto (B), Basso Veneto (G);

4. Emilia e Liguria (F), Romagna (I), Toscana e Lazio (H), Umbria e Marche (L);

5. Lazio (N), Marche e Abruzzo (M), Basilicata e Puglia (O), Campania (P), Calabria (Q) e Sicilia (R).

2.2. L'Autorità, anche sulla base delle evidenze di cui al successivo comma 4.4 verifica entro il 5 settembre di ogni anno, ed eventualmente modifica, la composizione delle macroaree di prelievo di cui al precedente comma 2.1.

Art. 3.

Svolgimento della procedura

3.1. Sono ammessi alla procedura gli esercenti l'attività di vendita ai clienti finali (di seguito: esercenti) in possesso dei seguenti requisiti:

a) sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'art. 33 del decreto legislativo n. 164/00;

b) aver operato forniture a clienti finali nell'ambito del mercato interno europeo per un volume di gas naturale non inferiore a 200 (duecento) milioni di standard metri cubi nel periodo 1° ottobre 2005-30 settembre 2006;

c) essere titolari di contratti di approvvigionamento di gas naturale efficaci nel periodo di durata dell'incarico di fornitore di ultima istanza per un volume non inferiore a 500 (cinquecento) milioni di standard metri cubi annui;

d) aver prestato il deposito cauzionale di cui al successivo comma 3.2.

3.2. Entro il 10 settembre di ogni anno gli esercenti interessati all'assunzione dell'incarico di fornitore di ultima istanza devono costituire, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) un deposito cauzionale a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari a 15.000 (quindicimila) euro, nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, avente validità non inferiore alla durata dell'incarico di fornitore di ultima istanza. Il deposito cauzionale:

a) viene liberato entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione di richiesta scritta da parte dei soggetti la cui partecipazione alla procedura è avvenuta in conformità alle disposizioni del presente provvedimento;

b) viene escusso in caso di non conformità alle sopraccitate disposizioni.

3.3. Gli esercenti interessati presentano all'Autorità, entro il 15 settembre di ogni anno, istanza in bollo sottoscritta dal legale rappresentante corredata dai seguenti documenti e informazioni:

a) descrizione delle modalità di applicazione delle disposizioni dell'art. 33 del decreto legislativo n. 164/00 nei mercati degli Stati membri in cui l'instante ha sede;

b) dati relativi al volume di gas naturale fornito ai clienti finali nel periodo 1° ottobre 2005-30 settembre 2006;

c) dichiarazione in merito alla titolarità di contratti di approvvigionamento di gas naturale per un volume non inferiore a 500 (cinquecento) milioni di standard metri cubi annui con efficacia nel periodo di durata dell'incarico del fornitore di ultima istanza, con indicazione dei volumi contrattuali complessivamente disponibili;

d) copia dell'autorizzazione alla vendita di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 164/00; qualora l'autorizzazione non sia già stata rilasciata all'atto di presentazione dell'istanza, dichiarazione di possedere i requisiti necessari previsti dal decreto ministeriale 24 giugno 2002;

e) indicazione delle macroaree di prelievo di cui al precedente comma 2.1 per le quali si partecipa alla procedura;

f) per ciascuna macroarea indicata, l'offerta in termini di variazioni di prezzo rispetto al corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso (di seguito: CCI) di cui al comma 7.1 della deliberazione n. 138/03, espresso in euro/MJ, aggiornato ai sensi della deliberazione n. 134/06;

g) copia della garanzia bancaria di cui al precedente comma 3.2 rilasciata alla Cassa.

3.4. Le istanze pervenute oltre il termine di cui al comma precedente, ovvero non completate entro lo stesso termine, sono irricevibili.

3.5. La partecipazione alla procedura implica, per ciascuna macroarea indicata nell'istanza di cui al precedente comma 3.3, l'assunzione di impegno in caso di individuazione quale fornitore di ultima istanza.

3.6. L'esame delle istanze viene effettuato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di cui al precedente comma 3.3, da una commissione istituita dal direttore generale dell'Autorità cui partecipano rappresentanti dell'Autorità e del Ministero dello sviluppo economico (di seguito: commissione).

3.7. La commissione, per ciascuna macroarea di prelievo, forma e presenta all'Autorità per l'approvazione una graduatoria delle offerte pervenute secondo valori crescenti delle variazioni di prezzo rispetto al valore del CCI di cui al comma 7.1 della deliberazione n. 138/03, espresso in euro/MJ, aggiornato ai sensi della deliberazione n. 134/06, in coerenza con quanto previsto ai successivi commi 3.8 e 3.9.

3.8. Ai fini della formazione delle graduatorie, per ciascuna macroarea:

a) in caso di parità di offerte, sono privilegiate le offerte dei soggetti che risultano vincitori per più macroaree di prelievo; in caso di persistente condizione di parità tra le offerte, viene individuato quale fornitore di ultima istanza l'esercente che, sulla base della dichiarazione di cui al precedente comma 3.3, lettera *c)*, risulta titolare di contratti di approvvigionamento di gas naturale, con efficacia nel periodo di durata dell'incarico del fornitore di ultima istanza, che presentano maggiori volumi complessivi disponibili;

b) la commissione segnala all'Autorità, dopo aver acquisito le informazioni necessarie, le offerte in termini di variazioni di prezzo rispetto al valore del CCI di cui al comma 7.1 della deliberazione n. 138/03 che comportino un valore complessivo (CCI + variazione di prezzo) inferiore di almeno il 30% del valore medio complessivo derivante dalle offerte al ribasso.

3.9. Qualora con riferimento ad una determinata macroarea non sia presentata o ammessa alcuna istanza, ovvero le offerte non rispettino i criteri definiti con il presente provvedimento, l'Autorità informa il Ministero dello sviluppo economico per i provvedimenti conseguenti.

3.10. Entro il termine di cui al precedente comma 3.6, l'Autorità approva e pubblica sul proprio sito internet gli esiti della procedura indicando, per ciascuna macroarea di prelievo, la graduatoria e il nominativo dell'esercente individuato come fornitore di ultima istanza.

Art. 4.

Disciplina dell'incarico

4.1. I fornitori di ultima istanza individuati ai sensi della presente procedura sono responsabili delle forniture di ultima istanza per le macroaree di prelievo di loro competenza a partire dal 1° ottobre dell'anno di individuazione e cessano le loro funzioni al 30 settembre dell'anno successivo, salvo i casi di cui ai successivi commi 4.10 e 4.11. È fatta salva, con decorrenza dalla data di cessazione delle funzioni di fornitore di ultima istanza, la facoltà per l'esercente che ha svolto l'attività di fornitore di ultima istanza e il cliente finale di stipulare liberamente un contratto di fornitura di gas naturale.

4.2. Il fornitore di ultima istanza fornisce i clienti finali di cui al precedente comma 1.1 e, in sede di prima applicazione della procedura, i clienti finali forniti dagli esercenti di cui al successivo comma 7.2, lettera *b)*, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 138/03 e dalla deliberazione n. 229/01, ad eccezione del comma 11.1 della deliberazione n. 229/01.

4.3. Le modalità di riconoscimento a ciascun fornitore di ultima istanza delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio a copertura dei propri costi, come risultanti dalla procedura, sono stabilite con successivo provvedimento.

4.4. Entro il 31 luglio di ogni anno, i fornitori di ultima istanza trasmettono all'Autorità e al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento a ciascun mese del periodo già trascorso dell'incarico e a ciascuna area di prelievo:

a) il numero dei clienti forniti dall'esercente l'attività di vendita in qualità di fornitore di ultima istanza ed i volumi corrispondenti, con separata evidenza dei clienti serviti in precedenza da società collegate al fornitore di ultima istanza, ad eccezione dei clienti di cui al successivo comma 7.2, lettera *b)*;

b) il numero dei clienti di cui al successivo comma 4.9 ed i volumi corrispondenti;

c) il numero ed i volumi corrispondenti dei clienti che hanno cambiato fornitore, passando dal fornitore di ultima istanza ad altro esercente l'attività di vendita, con separata evidenza dei clienti passati a società collegate al fornitore di ultima istanza;

d) il numero ed i volumi corrispondenti dei clienti soggetti a sospensione della fornitura da parte del fornitore di ultima istanza per inadempimento dello stesso cliente finale.

4.5. I fornitori di ultima istanza individuati, qualora non siano società con rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno Baa3 (Moody's Investor Services) o BBB - (Standard & Poor's Corporation), sono tenuti a presentare alla Cassa, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla pubblicazione delle graduatorie di cui al precedente comma 3.10, apposita garanzia bancaria pari a 50.000 (cinquantamila) euro emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera e avente validità non inferiore alla durata dell'incarico del fornitore di ultima istanza.

4.6. L'Autorità, anche tenuto conto della tipologia degli interventi svolti nell'anno precedente e della loro entità, verifica ed eventualmente modifica, entro il 5 settembre di ogni anno, l'importo della garanzia di cui al precedente comma.

4.7. Il fornitore di ultima istanza è tenuto a richiedere al Ministero dello sviluppo economico, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla pubblicazione di cui al precedente comma 3.10, l'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 164/00, qualora non ne sia già in possesso.

4.8. È fatta salva per i clienti finali approvvigionati dal fornitore di ultima istanza la facoltà di concludere un contratto di fornitura con un altro esercente, ad esclusione del medesimo fornitore di ultima istanza. Il subentro del nuovo esercente avviene secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 138/04 e successive modifiche e integrazioni. Di tale facoltà il fornitore di ultima istanza informa il singolo cliente mediante apposizione di apposita dicitura nelle fatture.

4.9. Qualora i clienti finali di cui al precedente comma 1.1 non abbiano rispettato, negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la richiesta di fornitura al fornitore di ultima istanza, le corrette tempistiche e gli impegni di pagamento delle fatture, l'obbligo dei fornitori di ultima istanza è subordinato al pagamento, da parte dei medesimi clienti finali:

a) al fornitore di ultima istanza di un deposito cauzionale corrispondente al controvalore dei consumi medi del richiedente nei mesi di gennaio e febbraio dell'anno termico precedente o, ove non disponibili, riferiti ad un'analoga tipologia di cliente finale;

b) all'esercente titolare della precedente fornitura delle fatture eventualmente ancora non pagate.

4.10. Il fornitore di ultima istanza decade dall'incarico qualora non abbia prestato la garanzia di cui al precedente comma 4.5 o non richieda, ed ottenga, l'autorizzazione di cui al precedente comma 4.7 e subentra di diritto l'esercente che occupa la posizione successiva nella graduatoria di cui al precedente comma 3.10.

4.11. L'Autorità, qualora vengano denunciate violazioni delle norme disciplinanti l'incarico apparentemente fondate, può sospendere l'interessato dallo svolgimento dell'attività sino all'accertamento definitivo. Nel periodo di sospensione subentra di diritto l'esercente che occupa la posizione successiva nella graduatoria di cui al precedente comma 3.10; il subentro diventa definitivo nel caso in cui l'Autorità adotti un provvedimento di revoca dell'incarico in esito agli accertamenti.

4.12. Nel caso di decadenza o di revoca dell'incarico di cui ai precedenti commi 4.10 e 4.11 è escussa la garanzia di cui al precedente comma 4.5, qualora già versata. L'escussione della garanzia lascia impregiudicata l'eventuale individuazione, nonché il relativo pagamento, da parte del fornitore di ultima istanza, di ulteriori somme dovute relativamente al periodo di svolgimento dell'incarico e non coperte dalla garanzia.

Art. 5.

Procedure di subentro

5.1. I fornitori di ultima istanza sono tenuti a fornire i clienti finali di cui al comma 1.1, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del cliente finale o, in mancanza, dalla richiesta di intervento avanzata per conto dei clienti finali da parte dell'impresa di distribuzione o dell'impresa di trasporto o del Ministero dello sviluppo economico che ravvisi gli estremi per tale intervento.

5.2. I fornitori di ultima istanza subentrano di diritto, a decorrere dalla data di subentro nelle forniture ai clienti finali, nei rapporti contrattuali conclusi dal precedente esercente con le imprese di trasporto, stoccaggio e distribuzione, per le quote relative ai clienti finali ad essi trasferiti avvalendosi, per le esigenze di stoccaggio di modulazione degli stessi clienti, del trasferimento dell'intera corrispondente capacità di modulazione conferita per i medesimi clienti.

5.3. I volumi di gas in stoccaggio relativi a clienti finali oggetto della fornitura di ultima istanza, per i quali vigono gli obblighi di modulazione che danno diritto alla priorità di cui al comma 9.2, lettere *b)* e *c)*, della deliberazione n. 119/05, sono offerti prioritariamente ai fornitori di ultima istanza, per la quota relativa alle esigenze di modulazione dei medesimi clienti.

5.4. In ogni caso, in relazione al subentro del fornitore di ultima istanza, non si applicano, per il periodo intercorrente tra la data del medesimo subentro nelle forniture ai clienti finali e le tempistiche previste nel codice di rete ai fini dell'adeguamento delle capacità conferite, i corrispettivi di cui all'art. 17 della deliberazione n. 137/02.

5.5. L'esercente che ha fornito il cliente finale fino alla procedura di subentro è tenuto ad effettuare, a suo carico, un'ultima lettura del contatore del gas del cliente oggetto del subentro e a trasmettere i risultati, unitamente ai dati identificativi degli stessi clienti finali, al fornitore di ultima istanza e all'impresa di distribuzione entro 30 (trenta) giorni dal subentro.

5.6. Qualora l'esercente che ha approvvigionato il cliente finale fino alla procedura di subentro non adempia all'obbligo di cui al precedente comma 5.5, l'impresa di distribuzione è tenuta a provvedere addebitando le spese all'esercente medesimo.

Art. 6.

Obblighi degli esercenti l'attività di vendita al cliente finale e di distribuzione

6.1. A partire dalla prima fattura successiva alla pubblicazione delle graduatorie di cui al precedente comma 3.10, gli esercenti l'attività di vendita al cliente finale sono tenuti ad indicare, secondo modalità stabilite con successivo provvedimento dell'Autorità, il nominativo dell'impresa di distribuzione a cui il cliente finale può richiedere i dati identificativi e i riferimenti del fornitore di ultima istanza in caso di necessità. Ai fini della definizione del contenuto di tale comunicazione gli esercenti e le imprese di distribuzione possono inviare proposte all'Autorità entro il 15 febbraio 2007.

Art. 7.

Prima applicazione della procedura

7.1. In sede di prima applicazione della procedura:

a) il termine di cui al precedente comma 3.2 è fissato al 2 febbraio 2007;

b) il termine di cui al precedente comma 3.3 è fissato al 5 febbraio 2007;

c) l'istanza di cui al comma 3.3 deve essere accompagnata anche dalla dichiarazione di rinuncia ad usufruire, per i volumi eventualmente forniti in qualità di fornitore di ultima istanza, delle misure transitorie previste dall'art. 2 della deliberazione n. 134/06;

d) il termine di cui ai precedenti commi 3.6 e 3.10 è fissato al 13 febbraio 2007;

e) il termine di cui al precedente comma 4.5 è fissato al 20 febbraio 2007;

f) il termine di cui al precedente comma 4.7 è fissato al 22 febbraio 2007;

g) il termine di cui al precedente comma 5.5, con riferimento ai subentri ai sensi del successivo comma 7.2, lettera *b)*, è fissato al 31 marzo 2007;

7.2. In sede di prima applicazione della procedura i fornitori di ultima istanza assumono l'incarico entro il 1° marzo 2007 e cessano le loro funzioni al 30 settembre 2007, salvo i casi di cui ai precedenti commi 4.10 e 4.11. Essi:

a) adempiono agli obblighi di cui al precedente comma 5.1;

b) subentrano di diritto, a partire dalla medesima data del 1° marzo 2007, agli esercenti che alla data di pubblicazione delle graduatorie di cui al precedente comma 3.10, usufruiscono ancora dei servizi erogati dal fornitore grossista di ultima istanza ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 settembre 2006 e non hanno esercitato la facoltà di cui all'art. 4, comma 3, del sopramenzionato decreto. Il subentro avviene secondo le modalità stabilite all'art. 5 del decreto ministeriale 12 febbraio 2004; contestualmente il fornitore grossista di ultima istanza di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 29 settembre 2006 cessa le proprie funzioni;

c) adempiono all'obbligo di cui al precedente comma 4.4 entro il 31 agosto 2007, con riferimento ai dati relativi al periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e il 31 luglio 2007.

7.3. Entro il 26 gennaio 2007:

a) il fornitore grossista di ultima istanza pubblica sul proprio sito internet, per ciascuna macroarea di prelievo, i profili di prelievo mensili relativi alle forniture di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 settembre 2006;

b) le imprese di trasporto pubblicano sul proprio sito internet le capacità conferite presso i punti di riconsegna relativamente alle forniture di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 settembre 2006;

c) i dati di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* sono aggiornati, fino alla data di cui al precedente comma 3.10, tenendo conto dei volumi relativi agli esercenti che hanno esercitato la facoltà di cui all'art. 4, comma 3, del decreto 29 settembre 2006.

Art. 8.

Disposizioni finali

8.1. L'Autorità definisce con successivo provvedimento:

a) in esito alla pubblicazione dei relativi indirizzi da parte del Ministero dello sviluppo economico, le modalità di individuazione dei fornitori di ultima istanza che, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/04, sono tenuti ad assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali che risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas;

b) le finalità e le modalità di impiego degli importi delle garanzie escusse ai sensi dei precedenti commi 3.2 e 4.12.

07A01233

DELIBERAZIONE 23 gennaio 2007.

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per l'erogazione dei contributi derivanti dal conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico nell'anno 2005, ai sensi della deliberazione 16 dicembre 2004, n. 219/04 e modifiche alla deliberazione 11 gennaio 2006, n. 4/06. (Deliberazione n. 13/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 gennaio 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

i decreti ministeriali 24 aprile 2001;

il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;

il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2001, n. 156/01;

la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2001, n. 157/01;

la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103, e sue successive modifiche e integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2004, n. 213/04;

la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di seguito: deliberazione n. 219/04);

la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2005, n. 177/05;

la deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2006, n. 4/06 (di seguito: deliberazione n. 4/06);

la deliberazione dell'Autorità 23 maggio 2006, n. 98/06 (di seguito deliberazione n. 98/06);

le comunicazioni di cui all'art. 3, comma 1, della deliberazione n. 98/06, inviate all'Autorità dai distributori soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 (di seguito: distributori obbligati);

la comunicazione di cui all'art. 4, comma 4, della deliberazione n. 98/06, inviata all'Autorità dalla società Gestore del mercato elettrico S.p.A., prot. Autorità n. 16120 del 6 luglio 2006;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 3, comma 1, della deliberazione n. 219/04, l'entità del contributo tariffario per i costi sostenuti dai distributori obbligati per il conseguimento dell'obiettivo di risparmio di energia primaria posto a loro carico per l'anno 2005 è pari a 100,00 euro per tonnellata equivalente di petrolio risparmiata;

ai sensi dell'art. 5, comma 1, della deliberazione n. 219/04, il contributo di cui al precedente alinea viene erogato per ogni titolo di tipo I e di tipo II consegnato dal distributore obbligato, fino all'occorrenza dell'obiettivo specifico aggiornato in capo al medesimo distributore;

ai sensi dell'art. 5, comma 2, della deliberazione n. 219/04 l'erogazione del contributo tariffario totale annuo spettante a ciascun distributore obbligato viene effettuata dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico su specifica richiesta dell'Autorità;

l'Autorità ha verificato il conseguimento degli obiettivi specifici in capo ai distributori obbligati nell'anno 2005;

Ritenuto che sia necessario:

dare mandato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di provvedere al pagamento del contributo tariffario totale annuo spettante per l'anno 2005 ai distributori obbligati ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;

chiedere alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di inviare all'Autorità, successivamente alla liquidazione di tutte le partite economiche in attuazione del presente provvedimento, un resoconto relativo ai pagamenti effettuati;

modificare la deliberazione n. 4/06 allo scopo di semplificare ulteriormente la trasmissione di proposte di progetto e di programma di misura, richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici e di ogni altra informazione relativa all'attuazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;

Delibera:

1. Di dare mandato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di effettuare, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, il pagamento dei contributi tariffari totali annui ai distributori obbligati secondo quanto indicato nella tabella 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di richiedere alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di inviare all'Autorità, successivamente alla liquidazione di tutte le partite economiche in attuazione del presente provvedimento, e comunque entro il 31 marzo 2007, un resoconto relativo ai pagamenti effettuati.

3. Di modificare la deliberazione n. 4/06 come segue:

all'art. 2 il comma 4 è sostituito dal seguente comma:

«2.4. Tutti i dati e le informazioni presentati dal soggetto titolare del progetto ai fini dell'attività istruttoria devono essere trasmessi all'Autorità.»;

all'art. 3 il comma 4 è sostituito dal seguente comma:

«3.4. Tutti i dati e le informazioni presentate dal soggetto titolare del progetto ai fini delle attività di verifica devono essere trasmessi all'Autorità.».

4. Di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

5. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

6. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità il testo della deliberazione n. 4/06 come risultante dalle modifiche apportate con il presente provvedimento.

Milano, 23 gennaio 2007

Il presidente: ORTIS

TABELLA 1

N. Progr.	Distributore	Da erogarsi a valere sul conto efficienza energetica nel settore elettrico [1] (euro)	Da erogarsi a valere sul conto efficienza energetica nel settore gas naturale [2] (euro)
1	ACEA Distribuzione S.p.a., Roma	389.700	—
2	Acegas-Aps S.p.a., Trieste	97.500	68.000
3	AEM Torino Distribuzione S.p.a., Torino	126.300	—
4	AEM Distribuzione Energia Elettrica S.p.a., Milano	282.700	—
5	AEM Distribuzione Gas e Calore S.p.a., Milano	128.500	169.600
6	Azienda Energia e Servizi, Torino	100.900	100.900
7	AGSM Rete Gas S.r.l., Verona	32.900	33.000
8	AMG Energia S.p.a., Palermo	—	21.000
9	Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.a., Genova	—	40.000
10	Azienda Municipale Gas S.p.a., Bari	13.600	—
11	ASCO Piave S.p.a., Treviso	113.300	113.300
12	ASM Brescia S.p.a., Brescia	46.100	102.200
13	Consiag Reti S.r.l., Prato	50.200	50.300
14	Enel Distribuzione S.p.a., Roma	8.784.900	—
15	Enel Rete Gas S.p.a., Milano	416.200	416.300
16	Enìa S.p.a., Parma	23.200	137.000
17	Fiorentina Gas S.p.a., Firenze	85.800	85.900
18	HERA S.p.a., Bologna	335.200	299.300
19	Italcogim Reti S.p.a., Milano	98.000	98.000
20	Società Italiana per il Gas S.p.a., Torino	1.010.700	1.010.800
21	Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.a., Napoli	72.200	72.300
22	SGR Reti S.p.a., Rimini	45.200	45.200
23	Siciliana Gas S.p.a., Palermo	26.900	26.900
24	Toscana Gas S.p.a., Pisa	42.300	42.400
25	Azienda Energetica S.p.a., Bolzano	34.000	—
26	Deval S.p.a., Aosta	22.500	—
	TOTALE . . .	12.378.800	2.932.400

[1] Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica.
[2] Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale.

07A01235

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti direttoriali del 7 febbraio 2007:

Pulcini Nicoletta, notaio residente nel comune di Deruta, d.n. di Perugia, è trasferito nel comune di Roma, distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Putortì Anna, notaio residente nel comune di Bovalino (d.n. di Reggio Calabria) è trasferito nel comune di Bagnara Calabra (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tucci Marco, notaio residente nel comune di Piacenza (d.n. di Piacenza) è trasferito nel comune di Bergamo (d.n. di Bergamo), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Moruzzi Chiara, notaio residente nel comune di Cesena (d.n. di Forlì) è trasferito nel comune di Bologna (d.n. di Bologna), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ianuario Alessandra, notaio residente nel comune di Roma (d.n. riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel comune di Boscorale (d.n. di Napoli), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Vacca Lavinia, notaio residente nel comune di Mesagne (d.n. di Brindisi) è trasferito nel comune di Capri (d.n. di Napoli), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Casalini Cristiano, notaio residente nel comune di Minerbe (d.n. di Verona) è trasferito nel comune di Cerea (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bonaca Bonazzi Emilio, notaio residente nel comune di Prato (d.n. di Firenze) è trasferito nel comune di Firenze (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Barisone Cristina, notaio residente nel comune di Bologna (d.n. di Bologna) è trasferito nel comune di Imola (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ghidoni Paola, notaio residente nel comune di Darfo Boario Terme (d.n. di Brescia) è trasferito nel comune di Iseo (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Puccini Stefano, notaio residente nel comune di Vezzano Ligure (d.n. riuniti di La Spezia e Massa) è trasferito nel comune di Livorno (d.n. di Livorno), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Landriscina Alessandra Maria, notaio residente nel comune di Alessandria (d.n. di Alessandria) è trasferito nel comune di Milano (d.n. di Milano), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Manfredini Federico, notaio residente nel comune di Pievepelago (d.n. di Modena) è trasferito nel comune di Modena (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Molinari Piero, notaio residente nel comune di Cetraro (d.n. di Cosenza) è trasferito nel comune di Montevarchi (d.n. di Arezzo), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Napoli Anna, notaio residente nel comune di Torino (d.n. di Torino) è trasferito nel comune di Monza (d.n. di Milano), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Corrente Fabrizio, notaio residente nel comune di Montesarchio (d.n. di Benevento) è trasferito nel comune di Napoli (d.n. di Napoli), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Corona Alessandra, notaio residente nel comune di Palazzo San Gervasio (d.n. di Potenza) è trasferito nel comune di Nusco (d.n. di Avellino), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rampazzo Filippo, notaio residente nel comune di Rovigo (d.n. di Rovigo) è trasferito nel comune di Padova (d.n. di Padova), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge ei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Brucia Giovanni, notaio residente nel comune di Alcamo (d.n. riuniti di Trapani e Marsala) è trasferito nel comune di Palermo (d.n. di Palermo), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

La Seta Maria Adelaide, notaio residente nel comune di Corleone (d.n. di Palermo) è trasferito nel comune di Palermo (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Amabile Vincenzo, notaio residente nel comune di Castelvetrano (d.n. riuniti di Trapani e Marsala) è trasferito nel comune di Partanna (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Volta Paolo, notaio residente nel comune di Gambara (d.n. di Brescia) è trasferito nel comune di Pontevico (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Grosso Giuseppe, notaio residente nel comune di Meta (d.n. di Napoli) è trasferito nel comune di Pozzuoli (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Barbarito Giulia, notaio residente nel comune di Baronissi (d.n. di Salerno) è trasferito nel comune di Salerno (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Notaro Roberta, notaio residente nel comune di Lamezia Terme (d.n. di Catanzaro) è trasferito nel comune di San Giovanni Valdarno (d.n. di Arezzo), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lotito Luigi, notaio residente nel comune di Paliano (d.n. di Frosinone) è trasferito nel comune di Sora (d.n. di Cassino), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ebner Massimilano, notaio residente nel comune di Bibbiena (d.n. di Arezzo) è trasferito nel comune di Terranova Bracciolini (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cinquepalmi Amelia, notaio residente nel comune di Bari (d.n. di Bari) è trasferito nel comune di Trani (d.n. di Trani), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Busseti Antonella, notaio residente nel comune di Rosignano Marittimo (d.n. di Livorno) è trasferito nel comune di Trani (d.n. di Trani), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Dagnino Riccardo, notaio residente nel comune di Lentini (d.n. di Siracusa) è trasferito nel comune di Trecastagni (d.n. di Catania), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Merighi Michela, notaio residente nel comune di Venezia (d.n. di Venezia) è trasferito nel comune di Verona (d.n. di Verona), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Giusti Lamberto, notaio residente nel comune di Capannori (d.n. di Lucca) è trasferito nel comune di Viareggio (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Clarizio Giulia, notaio residente nel comune di Schio (d.n. di Vicenza) è trasferito nel comune di Vicenza (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sartorelli Rossella, notaio residente nel comune di Torino (d.n. di Torino) è trasferito nel comune di Civitavecchia (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pierantoni Rossella, notaio residente nel comune di Civitavecchia (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel comune di Roma (stesso distretto notarile), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Gallusi Marco, notaio residente nel comune di Livorno (d.n. di Livorno) è trasferito nel comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

D'Alessandro Mario, notaio residente nel comune di Alatri (d.n. di Frosinone) è trasferito nel comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pastore Paola, notaio residente nel comune di Gavorrano (d.n. di Grosseto) è trasferito nel comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Beccia Vittoria, notaio residente nel comune di Fontanellato (d.n. di Parma) è trasferito nel comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Giulianelli Silvia, notaio residente nel comune di Santa Flora (d.n. di Grosseto) è trasferito nel comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Macrì Roberto, notaio residente nel comune di Avezzano (d.n. dell'Aquila) è trasferito nel comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Imperiale Luca Cesare, notaio residente nel comune di Borgorose (d.n. di Viterbo) è trasferito nel comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Tarsia Di Belmonte Francesco Edoardo, notaio residente nel comune di Bergamo (d.n. di Bergamo) è trasferito nel comune di Santa Marinella (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Coco Angela Maria, notaio residente nel comune di Nuoro (d.n. di Sassari) è trasferito nel comune di Tivoli (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

07A01323

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato di rettifica relativo all'avviso, recante: «Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia "Santa Maria di Montevergine", in Mercogliano».

Il titolo dell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 18 gennaio 2007, è sostituito dal seguente: «Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia "Santa Maria di Montevergine", in Mercogliano».

07A01319

Comunicato di rettifica relativo all'avviso, recante: «Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia "S. Pio da Pietrelcina", in Margherita di Savoia».

Il titolo dell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 19 gennaio 2007, è sostituito dal seguente: «Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia "S. Pio da Pietrelcina", in Margherita di Savoia».

07A01320

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Modifiche progettuali apportate nel progetto esecutivo della centrale ubicata in comune di Torviscosa da 800 MWe. Proponente: società Edison S.p.a.

Con la determinazione dirigenziale prot. DSA/2006/0027124 del 23 ottobre 2006 la Direzione generale per la salvaguardia ambientale ha esaminato l'istanza di verifica di esclusione dalla procedura di VIA relativa alle modifiche progettuali apportate nel progetto esecutivo della centrale ubicata in comune di Torviscosa (Udine) da 800 MWe.

Si dispone che le modifiche progettuali, presentate dalla società Edison S.p.a. con sede in via del Quirinale n. 26 - 00187 Roma, possano essere escluse dall'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori azione/via/dde via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A01075

Modifiche progettuali apportate nel progetto esecutivo della centrale ubicata in comune di Teverola da 400 MWe. Proponente: società SET S.p.a.

Con la determinazione dirigenziale prot. DSA/2006/0027125 del 23 ottobre 2006 la Direzione generale per la salvaguardia ambientale ha esaminato l'istanza di verifica di esclusione dalla procedura di VIA relativa alle modifiche progettuali apportate nel progetto esecutivo della centrale ubicata in comune di Teverola (Caserta) da 400 MWe.

Si dispone che le modifiche progettuali, presentate dalla società SET S.p.a. con sede in viale Bianca Maria, 15 - 20122 Milano, possano essere escluse dall'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni.

Il testo integrale del citato parere è disponibile nel sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

http://www2.minambiente.it/Sito/settori azione/via/dde via.htm detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A01076

Pronuncia di compatibilità ambientale, relativo al progetto di modifica di un impianto per la produzione di cloro-soda con la tecnologia a membrana, presso lo stabilimento Syndial di Porto Marghera. Proponente: società Syndial S.p.a. (già Enichem S.p.a.).

Con il decreto n. 00023 del 18 gennaio 2007 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto di modifica di un impianto per la produzione di cloro-soda con la tecnologia a membrana presso lo stabilimento Syndial di Porto Marghera (Venezia), presentato dalla società Syndial S.p.a. (già Enichem S.p.a.) con sede presso lo stabilimento di Porto Marghera, via della Chimica, 5 - 30175 Porto Marghera (Venezia).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile nel sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A01077

MINISTERO DELLA SALUTE

Manuale di corretta prassi operativa, elaborato ai sensi del regolamento (CE) n. 852 del 29 aprile 2004

Per l'opportuna divulgazione si comunica che il Manuale di corretta prassi igienica e HACCP per i prodotti dolciari redatto dall'A.I.D.I. - Associazione industrie dolciarie italiane (via Rhodesia, 2 - 00144 Roma - fax n. 06/8073186), è stato valutato conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 852/2004 dal Ministero della salute con il supporto dell'Istituto superiore di sanità ed inviato alla Commissione europea.

07A01245

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ravenna

Con decreto n. 7021 in data 16 ottobre 2006 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2006 al reg. n. 4, foglio 267, si dispone quanto segue:

«A parziale modifica del decreto interdirettoriale n. 7242 del 30 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2006, le superfici delle particelle 937 e 939 ivi menzionate sono rispettivamente rettificate in mq 900 e 960, con conseguente diminuzione a mq 10018 della superficie complessiva interessata dalla sclassifica.»

07A01246

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento «Valutazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2007 di Telecom Italia S.p.A.»

Si comunica l'avvio del procedimento «Valutazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2007 di Telecom Italia S.p.A.» relativo:

a) ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (Mercati 8, 9 e 10) pubblicata da Telecom Italia in data 30 ottobre 2006, in ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 5, comma 2 della delibera 417/06/CONS;

b) ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di colocazione (Mercato 11) pubblicata da Telecom Italia in data 31 ottobre 2006, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 2 della delibera 4/06/CONS;

c) all'offerta di Canale Virtuale Permanente (CVP) 2007, pubblicata da Telecom Italia in data 31 ottobre 2006.

Lo scopo del procedimento è la valutazione ed eventuale modifica dell'Offerta di riferimento suddetta per l'anno 2007.

Il procedimento si svolgerà in due fasi distinte:

1. approvazione delle condizioni di offerta dei servizi soggetti al vincolo di Network Cap;

2. approvazione delle condizioni di offerta dei restanti servizi.

Il responsabile del procedimento è l'ing. Giovanni Santella, funzionario della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica.

Il procedimento si concluderà entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

Si invitano i soggetti interessati a far pervenire all'Autorità memorie scritte sull'argomento oggetto del procedimento entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, anche a mezzo fax al numero 081-7507.621, oltre che al seguente indirizzo e_mail: g.santella@agcom.it

La presente comunicazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

07A01322

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAVENNA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, ha provveduto alla riconsegna di tutti i marchi in dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia; le stesse imprese sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna con le corrispondente determinazione dirigenziale:

Determinazione Dirigenziale n. 110 Del 26/04/2005			Punzoni	Punzoni
n. marchio	Impresa	Sede	deformati	smarriti
RA 43	MICHELETTI GIANNI	Ravenna	1	/.../..

Determinazione Dirigenziale n. 103 Del 19/04/2006			Punzoni	Punzoni
n. marchio	Impresa	Sede	deformati	smarriti
RA 12	FARRI GIANNI	Massa Lombarda (RA)	2	/.../..

Determinazione Dirigenziale n. 104 Del 19/04/2006			Punzoni	Punzoni
n. marchio	Impresa	Sede	deformati	smarriti
RA 21	DI MAURO PAOLO CLAUDIO	Ravenna	2	/.../..

Determinazione Dirigenziale n. 173 Del 20/07/2006			Punzoni	Punzoni
n. marchio	Impresa	Sede	deformati	smarriti
RA 31	IACONO GIANLUCA	Ravenna	1	/.../..

Determinazione Dirigenziale n. 260 Del 24/10/2006			Punzoni	Punzoni
n. marchio	Impresa	Sede	deformati	smarriti
RA 58	BONI PAOLO	Ravenna	2	/.../..

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna.

07A01290

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 comma 5 e 6 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 551, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 35 deI 24 gennaio 2007:

n. marchio 119 - TV, Trivellato Sonia & C. snc - Via Roma, 8 - 31050 Vedelago (Treviso).

I punzoni in dotazione all'impresa suddetta sono stati tutti riconsegnati alla Camera di commercio di Treviso che ha provveduto alla deformazione.

07A01291

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. A/42 del 25 gennaio 2007, relativa al trasferimento al comune di Carrara della gestione tecnico-amministrativa e delle risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi di adeguamento idraulico del Torrente Carrione nel centro abitato di Carrara.

Il commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 5, legge 225/1992, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003 per gli eccezionali eventi atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 e prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/12/2006;

Rende noto

che con propria ordinanza n. A/42 del 25 gennaio 2007 ha trasferito al comune di Carrara la gestione tecnico-amministrativa e le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi di:

1) Adeguamento idraulico Torrente Carrione nel centro abitato di Carrara. Definizione delle condizioni tecniche necessarie per garantire la stabilità degli edifici e delle infrastrutture prospicienti il torrente. Esecuzione campagna geognostica;

2) Adeguamento idraulico Torrente Carrione nel centro abitato di Carrara. Progettazione preliminare degli interventi di adeguamento idraulico.

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://servizi.protezionecivile.toscana.it della regione Toscana, sotto il link «Gestioni commissariali».

07A01228

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-036) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 1,00